



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

**MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA
IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**

**Nuovo aggiornamento della sezione
“La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati”**

(Ottobre 2021)

Sommario

ACCOGLIENZA NEL SAI.....	4
L'accoglienza integrata	4
LA PRESA IN CARICO DEI MSNA ALL'INTERNO DEL SAI	6
L'accoglienza in struttura.....	7
Tempi di permanenza.....	8
Azioni prioritarie.....	9
L'équipe multidisciplinare per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati	11
Figure professionali coinvolte.....	12
Azioni e metodologie	13
Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI).....	14
Obiettivi, metodologia e tempistica	14
Modelli	16
Cartella sociale	16
FOCUS - L'attività fisica e sportiva	18
LA TUTELA DELLA SALUTE DEL MINORE.....	19
Il progetto personalizzato di assistenza sanitaria	19
ATTIVITÀ E SERVIZI SPECIFICI AGGIUNTIVI (ART. 35 DEL DM 18/11/2019)	21
L'affidamento familiare	21
Servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia.....	24
Accogliere minori stranieri non accompagnati corrisponde generalmente a prendere in carico adolescenti, anche molto prossimi al compimento della maggiore età, e accompagnarli nella transizione all'età adulta attraverso l'avvio del proprio percorso di autonomia.....	24
Attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari.....	25
Servizi dedicati a minori con particolari fragilità	27
L'emersione della fragilità: griglia di osservazione e indicatori.....	28
Possibili fattori scatenanti	28
La presa in carico delle vulnerabilità	30
Possibili interventi specifici	31
RETI TERRITORIALI, UN APPROCCIO GENERALE	32
Le reti territoriali a supporto della presa in carico dei minori particolarmente fragili.....	33
LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (ESTRATTO DAL MANUALE GIURIDICO PER L'OPERATORE).....	34
Identificazione.....	34
Accertamento socio-sanitario dell'età.....	35
Attribuzione dell'età	36
Il trattamento nelle more dell'accertamento dell'età	37
NOMINA DEL TUTORE E L'ESERCIZIO DEI POTERI TUTELARI IN VIA PROVVISORIA	38
PROSIEGUO AMMINISTRATIVO	39

LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	39
RILASCIO DEL PERMESSO PER MINORE ETÀ E LA CONVERSIONE AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ.....	42
Il rilascio del permesso per minore età	42
La conversione del permesso per minore età ai 18 anni	42
Tipologie di permessi di soggiorno rilasciati alla maggiore età	43
Minori in affidamento familiare o conviventi con il tutore	44
Neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.....	44
Schema riassuntivo delle principali tipologie di permessi di soggiorno rilasciabili ai MSNA.....	46
ALLEGATI.....	47
Allegato 1 - Modello scheda personale minore e pei.....	47
Allegato 2 - Percorsi di inclusione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati	51
Schede di approfondimento	51

ACCOGLIENZA NEL SAI

La presente sezione del “*Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale*” (“Manuale Operativo”) ha lo scopo di approfondire le peculiarità della presa in carico e dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI, tenendo conto della specificità delle azioni e degli interventi che riguardano tanto la condizione giuridica e sociale di minore, quanto quella di straniero, a partire da quanto definito dalla normativa internazionale, nazionale e regionale vigente in materia di protezione e tutela dei minori.

Il SAI ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei beneficiari accolti, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza (in questi termini si parla di “accoglienza emancipante”). Un obiettivo unico per la presa in carico di tutti: adulti e **minori non accompagnati**, nuclei familiari e singoli, uomini e donne, portatori di specifiche vulnerabilità o di fragilità.

Allo stesso modo – pur salvaguardando sempre l’esigenza di declinare gli interventi secondo il genere, l’età e, più in generale, l’unicità di ogni singola persona – i servizi previsti devono necessariamente essere garantiti sempre, per tutti gli accolti e con il medesimo approccio. E’ dunque essenziale collocare al centro del Sistema di Accoglienza le persone accolte – siano esse adulti o minori - le quali non devono essere mere destinatarie di interventi predisposti in loro favore, ma protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza e di inclusione sociale.

L’accoglienza integrata

Nell’ambito dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - così come più in generale in materia di servizi sociali - si fa riferimento al concetto di *empowerment*, inteso come processo individuale e organizzato, attraverso il quale le singole persone possono rafforzare le proprie capacità di scelta e di progettazione e riacquistare consapevolezza del proprio valore, delle proprie potenzialità e opportunità. Molto spesso, per ciò che concerne i MSNA si tratta di una vera e propria “conquista” delle proprie capacità, a causa della giovane età in cui intraprendono il proprio percorso migratorio.

Nel SAI si parla quindi di accoglienza “integrata” in quanto gli interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, sono contestuali a servizi volti a favorire l’acquisizione di strumenti per l’autonomia e l’inclusione nel contesto di accoglienza.

I servizi garantiti nei progetti territoriali del SAI – così come indicati nelle Linee guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione, allegate al decreto ministeriale, DM 18.11.2019 - possono essere raggruppati in nove differenti aree, di pari dignità e importanza nella effettiva attuazione degli interventi di accoglienza:

- mediazione linguistica e interculturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;

- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo.

Nel prevedere tutti questi servizi è necessario che il percorso di accoglienza e di inclusione sociale del singolo minore tenga conto della complessità della sua presa in carico (in termini di diritti e di doveri, di aspettative, di caratteristiche personali, di storia, di contesto culturale e politico di provenienza, ecc.) e dei suoi bisogni. Ci si riferisce pertanto a un *approccio olistico* volto a favorire la presa in carico del minore nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall'identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali.

Tale approccio necessita prioritariamente della capacità degli operatori di porsi sempre in una posizione di ascolto, per la lettura di bisogni eterogenei e differenti - a volte taciuti o espressi in maniera indiretta - a maggior ragione nel caso di minori portatori di particolari vulnerabilità (anche a causa di violenza o tortura subite, naufragio, tratta, disagio mentale, fragilità psicologica) o con bisogni specifici (minori LGBTI), affinché possa essere definito per tutti un progetto personalizzato di accoglienza che guardi in direzione del "dopo-accoglienza".

Una presa in carico così articolata comporta che ogni progetto SAI si incardini strettamente nel sistema di welfare locale, aspetto particolarmente delicato quando è destinato all'accoglienza dei MSNA, in considerazione del ruolo determinante dei servizi sociali e della loro responsabilità nella presa in carico e tutela di tutti i minori, italiani e stranieri, in difficoltà e/o in condizioni di disagio presenti sul proprio territorio. Ai servizi sociali la norma attribuisce uno specifico ruolo connesso alla definizione e all'amministrazione degli interventi a supporto delle fasce deboli della popolazione articolati a livello locale¹. Ne consegue, inevitabilmente, che le attività del progetto SAI contribuiscono al rafforzamento delle capacità di intervento del servizio sociale, anche grazie alle occasioni di confronto e scambio di esperienze con altre amministrazioni locali che caratterizza la rete del sistema.

Il progetto SAI rappresenta quindi un valore aggiunto sul territorio, capace di apportare cambiamenti e rafforzare la rete dei servizi, a vantaggio di tutta la comunità dei cittadini, autoctoni o migranti che siano.

Per approfondire:

"Vademecum per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", realizzato dalla collaborazione tra Ministero dell'Interno (Struttura di Missione per l'accoglienza dei MSNA), Easo e Servizio Centrale, con la partecipazione di operatori di progetti SAI

Link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/vademecum_operativo_per_la_presa_in_carico_e_laccoglienza_dei_msna_def.pdf

¹ Art. 117-118 Cost.; DPR n. 616/77; legge n. 328/2000; legge n. 184/1983 e ss.mm.; legge n. 47/2017.

LA PRESA IN CARICO DEI MSNA ALL'INTERNO DEL SAI

A seguito dell'entrata in vigore della legge 18 dicembre 2020, n. 173 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”*, il SIPROIMI viene rinominato SAI - *Sistema di Accoglienza e Integrazione*.

La possibilità di accogliere tutti i minori stranieri non accompagnati (MSNA), indipendentemente dal loro status giuridico, viene nuovamente confermata all'interno del SAI attraverso la legge n. 173/2020 che, mantenendo l'impianto del sistema di accoglienza sul territorio nazionale così come definito all'art. 19 del d.lgs n. 142/2015 e recepito all'art. 4 e 12 della legge n. 47/2017², ne amplia l'accesso agli stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età ai sensi dell'art. 13, comma 2 della stessa legge, quindi destinatari di un provvedimento di prosieguo amministrativo.

L'accoglienza dei MSNA nell'ambito del SAI si configura come la risposta più tutelante, in quanto si inserisce in un percorso di rete attivo da anni, basato su interventi uniformi definiti da Linee guida condivise che implicano competenze specifiche e particolare cura dei percorsi di integrazione, oltre che sul principio di adesione volontaria dei territori e sulla valorizzazione dell'esperienza delle amministrazioni locali nella protezione e nell'accoglienza dei MSNA.

I progetti per l'accoglienza di MSNA devono far riferimento ai dispositivi normativi previsti in Italia, altamente tutelanti a protezione del minore straniero non accompagnato, che si dispiegano fin dal momento del primo contatto con le forze dell'ordine e con il servizio sociale territoriale³. Si deve tener presente che nel 1991 l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (legge n. 176 del 27 maggio 1991), introducendo nell'ordinamento giuridico italiano il pieno riconoscimento della specificità della condizione minorile e facendo proprio il principio per cui l'interesse superiore del minore debba essere considerato preminente per ogni atto lo riguarda. Da ciò deriva il diritto alla inespellibilità del minore, sancito dal Testo Unico sull'immigrazione (art.19) e rafforzato dal divieto di respingimento previsto all'interno della legge n. 47/2017 (art. 3). Il beneficiario degli interventi predisposti nei progetti specifici del SAI è il minore straniero non accompagnato presente nel nostro territorio, ossia il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2, legge n. 47/2017).

²Legge 7 aprile 2017, n. 47 *“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*, legge organica in materia per il rafforzamento delle tutele nei confronti dei MSNA e a garanzia di un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale.

³ Legge n. 184/1983 e ss.mm., art. 37-bis: *“al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”*.

Uno degli obiettivi degli interventi è la verifica dell'effettiva condizione di non accompagnato ed eventualmente, la previsione per lo stesso, di un adeguato percorso d'integrazione socio-educativa. Può accadere, infatti, che nel corso dell'accoglienza subentrino elementi, per esempio la presenza di parenti, connazionali o persone eventualmente disponibili alla presa in carico del minore facendo venir meno la condizione di non accompagnato. Anche in tal caso, e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, al minore dovrà essere garantito il percorso specifico per assicurargli tutela e protezione.

Inoltre, può accadere che il MSNA manifesti, anche in un secondo momento, la volontà di richiedere protezione internazionale, fatto che determina un nuovo status giuridico, rispetto al quale dovrà essergli garantito l'opportuno supporto nella procedura da seguire in accordo con il tutore.

L'accoglienza in struttura

L'accoglienza in struttura del MSNA deve essere prevista nelle comunità di tipo familiare, così come indicato dalla norma⁴. Nel SAI sono ammesse tutte le tipologie di accoglienza previste dalla normativa regionale/nazionale in vigore (comunità alloggio, comunità educative, di pronta accoglienza, case famiglia, alloggi/appartamenti per l'autonomia, ecc.), incluse eventuali sperimentazioni ove previsto⁵. Il servizio sociale svolge funzione di vigilanza e monitoraggio dei minorenni in difficoltà presenti nelle comunità di accoglienza del proprio territorio e interagisce con le équipe delle strutture e con i tutori per valutare possibili soluzioni ad eventuali criticità che si dovessero manifestare nel percorso di accoglienza dei minori accolti.

Si ricorda pertanto che:

- le strutture devono essere regolarmente autorizzate/accreditate dall'ente locale nel rispetto della normativa regionale/nazionale vigente⁶;
- l'ente locale è responsabile dell'attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale⁷. Pertanto, spetta all'ente locale la vigilanza sulle strutture per il mantenimento dei requisiti strutturali-organizzativi previsti dalla norma regionale/nazionale in materia (leggi regionali di recepimento della legge n. 328/2000 e successive delibere di giunta regionale e/o regolamenti comunali che disciplinano specifici requisiti delle diverse tipologie di strutture per MSNA e neomaggioranni e specifiche sperimentazioni a livello locale).
- devono essere rispettati i requisiti strutturali/organizzativi previsti dalla normativa regionale/nazionale vigente, (ad es. deve essere rispettato il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti, sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento, così come le singole professionalità coinvolte);
- devono essere dotate di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto.

⁴ Art. 403 del C.c.; art. 37-bis della legge n. 184/1983 e ss.mm.; art. 2, co. 4 della legge n. 149/2001 "Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia".

⁵ Legge n. 328/2000, DM n. 308/2001 e normativa regionale di riferimento vigente.

⁶ Art. 19, co. 1, lettera g) delle Linee Guida DM 18/11/2019.

⁷ Art. 6, co. 2, lettera c) della Legge n. 328/2000.

L'accoglienza dei MSNA nelle progettualità SAI deve rispettare una serie di servizi minimi e aggiuntivi previsti dalle Linee guida allegate al DM 18/11/2019 a supporto dei percorsi di inclusione sociale e nel rispetto delle esigenze specifiche di ogni singolo beneficiario. In particolare, i servizi minimi previsti, come già elencato in precedenza, sono: accoglienza materiale; mediazione linguistico-culturale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico; formazione e qualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo, sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria⁸. Inoltre, le stesse Linee guida, all'art. 35, prevedono servizi specifici aggiuntivi nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 47/2017, descritti più avanti.

Per quanto riguarda l'accoglienza dei neomaggiorenni, nel progetto SAI per MSNA dovrebbero essere previsti interventi specifici orientati ad accompagnare il delicato passaggio all'autonomia dei giovani adulti. Questa modalità di accoglienza contempla anche l'utilizzo di strutture dedicate dove poter trascorrere i sei mesi successivi il raggiungimento della maggiore età o il periodo previsto per il prosieguo amministrativo. Tali unità abitative devono rispettare quanto previsto per gli immobili da adibire a civile abitazione, salvo specifiche indicazioni previste dalla norma regionale in materia ed essere organizzative⁹.

Nella fase conclusiva del percorso di accoglienza è importante, infatti, far sperimentare al neomaggiorenne una situazione abitativa, organizzativa e relazionale di semi-autonomia, connotata da un necessario adeguamento nell'approccio educativo degli operatori coinvolti e quindi del ruolo e delle responsabilità dei beneficiari.

Questa tipologia di accoglienza rimanda quindi a specifici aspetti educativi, che dovranno concentrarsi maggiormente su azioni di *empowerment* e accompagnamento all'autonomia del giovane adulto, ovviamente in continuità con gli interventi realizzati nella precedente fase. Infatti, il lavoro educativo degli operatori sarà volto in maniera specifica al rafforzamento delle forme di autogestione personale e di gruppo, con contestuale inserimento in percorsi di avvio all'inserimento al lavoro.

Tempi di permanenza

All'interno delle progettualità SAI dedicate ai MSNA, le ragazze e i ragazzi, possono permanere per i 6 mesi successivi al raggiungimento della maggiore età, in base alla valutazione dell'équipe di progetto, senza che sia necessario richiedere una proroga. Tale periodo deve essere dedicato alla conclusione dei percorsi di autonomia e al perfezionamento delle procedure amministrative connesse alla conversione del permesso di soggiorno, in modo da consolidare il percorso di inclusione sociale in vista della dimissione dall'accoglienza.

Al fine di adeguare gli interventi alle esigenze individuali di ogni minore nel SAI è prevista:

- l'opportunità di rimanere in accoglienza all'interno delle progettualità per i sei mesi successivi al compimento della maggiore età;

⁸ Art. 4 e 34 del DM 18/11/2018

⁹ V. Capitolo "Condizioni materiali e gestionali dell'accoglienza" in "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale"

- la possibilità di rimanere in accoglienza per il periodo disposto dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47, in caso di prosieguo amministrativo, restando nello stesso progetto o chiedendo al Servizio Centrale il trasferimento presso altro progetto per la categoria ordinari;
- la possibilità per i neomaggiorenni richiedenti protezione internazionale di rimanere in accoglienza fino alla definizione della domanda di protezione internazionale¹⁰, chiedendo il trasferimento in un progetto ordinario al Servizio Centrale, entro i sei mesi dal raggiungimento della maggiore età.

Azioni prioritarie

Il primo ingresso in struttura è un momento particolarmente delicato, sia per gli operatori, che per il minore. Una programmazione chiara e precisa, fin dal primo momento, circa le attività da compiere è determinante per costruire un rapporto di reciproca fiducia e intraprendere il percorso per la definizione della soluzione di lungo periodo più idonea ad ogni minore, nel rispetto del suo superiore interesse e della sua specificità.

Il primo incontro rappresenta un momento di conoscenza reciproca. Operatori e ragazzi presenti in struttura accoglieranno il nuovo arrivato e presenteranno l'équipe multidisciplinare, la comunità ed il nuovo contesto (sarà necessario preparare i ragazzi al nuovo ingresso). Le prime azioni sono strettamente funzionali ad “agganciare il minore” per fornire i primi strumenti utili alla sua protezione ed evitare il rischio di allontanamenti precoci.

Nei giorni immediatamente successivi sarà necessario:

- effettuare il **primo screening sanitario**, se non già effettuato, procedendo immediatamente ad una prima visita presso la medicina di base (ambulatorio/ ospedale);
- effettuare tutte le **segnalazioni di legge**¹¹ (Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni e Tribunale stesso; Questura; Direzione generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali);
- svolgere il **primo colloquio conoscitivo**¹² possibilmente alla presenza dell'assistente sociale dell'ente locale responsabile del minore e degli operatori incaricati della sua cura, necessariamente del mediatore culturale. Il minore verrà ascoltato e saranno raccolte tutte le prime informazioni necessarie e utili per l'attivazione delle misure di protezione anche al fine di individuare l'opportunità di un ricongiungimento familiare, un rimpatrio assistito o l'avvio di un percorso di integrazione. In particolare, si cercherà di raccogliere informazioni utili alla definizione del suo profilo (anagrafica completa; contesto di crescita e composizione familiare; lingua/dialetto parlato; presenza di figure parentali sul territorio o all'estero¹³; livello di istruzione; situazione sanitaria ed eventuali fragilità/vulnerabilità specifiche, anche per valutare l'urgenza dei successivi incontri di approfondimento);
- fornire anche la **prima informativa legale** necessaria alla comprensione del paese di arrivo, del contesto di accoglienza, della propria condizione di minorenni e relativi diritti/doveri che ne conseguono in base alle leggi del nostro ordinamento¹⁴;

¹⁰ Art. 38, co. 1 e 2 delle Linee Guida DM 18/11/2019.

¹¹ Art. 19, co. 5 del d.lgs n. 142/2015.

¹² Art. 5 della legge n. 47/2017.

¹³ Verrà valutata, in base alla nazionalità e alla situazione, la possibilità di effettuare le Indagini Familiari, così come previsto dall'art. 7-bis del d.lgs n. 142/2015 e art. 6 della legge n. 47/2017.

¹⁴ La normativa italiana assicura gli stessi diritti ai minori italiani e stranieri, per parità di condizione. Tali diritti discendono direttamente da norme internazionali come la Convenzione del fanciullo (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il

- Prevedere la sottoscrizione del “**patto di accoglienza**” (accordo chiaro tra il progetto territoriale e il singolo beneficiario per la definizione dei rispettivi impegni e i tempi dell’accoglienza) da parte del MSNA e del tutore e del regolamento ad esso allegato. Con questo iniziale e necessario accordo fra operatori e MSNA si porranno le basi per la costruzione di un rapporto di reciproca fiducia¹⁵.

Come anticipato, dunque, ogni minore dovrà essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e allo stesso Tribunale per l’apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali¹⁶, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. Tale segnalazione avviene tramite la registrazione del MSNA nel Sistema Informativo Minori - SIM¹⁷, necessaria per assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Si rammenta la necessità di informare della presenza del minore anche Questura e Prefettura, che potrebbero essere inserite in indirizzo, contestualmente all’invio della prima segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Come indicato di seguito, questa segnalazione è fondamentale perché correlata alla regolarità del soggiorno in Italia dei MSNA e alle procedure richieste per il rilascio del permesso di soggiorno.

La richiesta di apertura della tutela dovrà essere effettuata tempestivamente per garantire al minore la maggior protezione possibile, anche ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, o dell’eventuale richiesta di protezione internazionale e, quindi, dell’audizione presso la competente Commissione territoriale.

Per quanto attiene, invece, l’espletamento di ulteriori pratiche burocratiche, si rammenta in via prioritaria l’iscrizione anagrafica¹⁸ che, per la sua natura di diritto-dovere, risulta essere requisito

20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991), dalla Costituzione italiana, T.U.I., legge n. 184/1983 e ss.mm.ii. e legge n. 328/2000, non ultimo dalla legge n. 47/2017 .

¹⁵ Cfr. paragrafo “*Strumenti gestionali*” in “*Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale*”.

¹⁶ Il censimento dei dati dei MSNA presenti in Italia è una delle competenze della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre alla cooperazione e raccordo con le altre amministrazioni coinvolte; all’attivazione delle indagini familiari nel Paese di origine dei minori stranieri non accompagnati e all’emissione del parere positivo ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico dell’Immigrazione), così come modificato dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129 e ancora secondo le ultime indicazioni fornite dalla legge 173/2020 (art. 2 del DPCM n. 535/1999 “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”).

¹⁷ Sistema Informativo Nazionale, volto a registrare l’ingresso del minore nel territorio nazionale e a monitorarne il percorso di accoglienza successivo (art. 9, legge n. 47/2017)

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/SIM-Sistema-Informativo-Minori.aspx>.

¹⁸ Il decreto-legge n. 130/2020 ripristina, seppur con alcune modifiche, il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. La novità importante che il decreto introduce è che, per coloro che sono accolti nei CAS e CARA, l’iscrizione all’anagrafe può essere effettuata solo attraverso l’istituto della convivenza anagrafica. Per i beneficiari del SAI, invece, rimane la possibilità di scelta tra l’iscrizione ordinaria, in forma individuale, oppure di iscrizione attraverso la convivenza anagrafica. Rappresenta un’ulteriore novità migliorativa, la disposizione che prevede, per i richiedenti asilo iscritti all’anagrafe, il rilascio di una carta di identità con validità triennale, dunque inferiore a quanto previsto per la generalità dei residenti, in considerazione della condizione giuridica non ancora definita del richiedente asilo

essenziale per esercitare effettivamente altri diritti fondamentali¹⁹; la richiesta del codice fiscale e l'iscrizione al SSN, secondo quanto previsto dalla normativa.

In particolare, si specifica che:

- l'art.14 legge n. 47/17 sancisce il diritto alla salute e all'istruzione del MSNA;
- l'art. 35, comma 3, lett. b) del Testo Unico sull'Immigrazione dispone: «è garantita la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176»;
- l'accordo sancito il 20 dicembre 2012 in Conferenza permanente - per garantire una maggiore uniformità dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni e nelle province autonome - riguardo ai MSNA ne prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (SSN) anche in assenza del permesso di soggiorno²⁰.

L'équipe multidisciplinare per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati

La gestione di un progetto di accoglienza integrata richiede la presenza di un'équipe multidisciplinare formata dal personale dell'ente locale titolare di progetto e dell'eventuale ente attuatore, in grado di rispondere efficacemente a differenti e compresenti esigenze.

E' già stato precisato che, in via prioritaria, è la normativa vigente in materia di tutela e protezione dei minori a determinare la declinazione degli interventi realizzati in loro favore. A partire da quanto disposto dalla legge, si articolano quindi anche le azioni pedagogiche, quelle educative, le metodologie e le prassi operative per la presa in carico e l'accoglienza integrata dei MSNA nel progetto SAI. Pertanto, anche la configurazione dell'équipe che ha in carico i minori deve corrispondere a quanto definito dalla normativa regionale e nazionale di riferimento²¹. Infatti, è il *corpus* normativo a definire quali siano le professionalità necessarie, o il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura di accoglienza e quello dei minori accolti.

Nei progetti di piccole dimensioni che dispongono di un'unica struttura di accoglienza, l'équipe multidisciplinare sarà composta dal personale dell'ente locale (RUP, assistente sociale, referente del progetto) e dal personale degli enti attuatori (in particolare il mediatore linguistico-culturale e gli operatori della struttura di accoglienza dei MSNA). Il gruppo di lavoro si può arricchire di altre figure professionali specialistiche come ad esempio etno-psichiatri, etno-psicologi, avvocati, professionisti dell'area formazione/lavoro, ecc.

La gestione dei progetti con numeri di posti consistenti richiede la compresenza di più strutture di accoglienza. In questi casi, l'attività del personale coinvolto necessita di un'organizzazione molto articolata che prevede, oltre alle figure delegate dall'ente locale, anche le diverse équipe che fanno capo alle singole strutture ed eventualmente il personale appartenente ad enti ai quali sono state affidate attività trasversali specifiche come ad esempio la mediazione linguistico culturale, la gestione dei servizi di orientamento alla formazione e al lavoro, il supporto per le vittime di tratta,

¹⁹V. "Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale"http://www.sprar.it/images/QuadernoServizio_Centrale_lineeguida.pdf.

²⁰http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038879_255%20csr%20-%205%20quater.pdf

²¹ Legge n. 328/2000; leggi regionali di recepimento e relativi regolamenti.

ecc. Quindi, per una gestione efficace e razionale delle attività del progetto sarà necessario un lavoro di coordinamento e confronto sia in seno alle singole équipe delle strutture che trasversalmente fra tutti gli enti coinvolti.

In particolare, le differenti professionalità dell'équipe multidisciplinare dovranno collaborare per garantire:

- l'adeguata presa in carico individualizzata di ogni singolo beneficiario;
- appropriata organizzazione gestionale del progetto;
- l'inserimento delle attività di progetto nel più ampio contesto socio-economico locale.

Figure professionali coinvolte

Come prima accennato, l'accoglienza dei MSNA richiede il coinvolgimento di ulteriori figure specialistiche in risposta ai bisogni specifici derivanti dalla loro condizione. Quindi, oltre alle figure "ordinarie" di sostegno quali educatori professionali-assistenti sociali e psicologi, l'équipe multidisciplinare nei progetti SAI si arricchisce di altre fondamentali professionalità, come ad esempio mediatori linguistico culturali, operatori legali, psicologi trans-culturali, insegnanti di lingua italiana L2, operatori dell'integrazione con competenze specifiche nel mondo della formazione/lavoro. Per il buon funzionamento del progetto è importante favorire un efficace lavoro di squadra, nonché una puntuale e chiara suddivisione dei ruoli e dei compiti degli operatori in base alle loro diverse professionalità e competenze. Il confronto fra i diversi professionisti garantisce una migliore qualità della risposta ai bisogni espressi dai minori accolti. Inoltre, attraverso un approccio fondato sulla cooperazione, la condivisione e la coesione, è possibile fornire risposte educative univoche ma integrate da diversi pareri, proponendo interventi adeguati e costruiti *per* e *con* il singolo ragazzo. In tal modo sarà possibile favorire l'emersione di *casi complessi* di ragazzi che esprimono fragilità particolari per avviare tempestivamente le azioni opportune necessarie alla loro tutela.

Il lavoro integrato e sinergico tra tutti gli operatori dell'équipe multidisciplinare, permette una *condivisione della responsabilità degli interventi*, consentendo di prendere in carico in modo armonico ogni singolo MSNA, sostenendone il percorso di integrazione e intervenendo in modo efficace nella gestione delle dinamiche di gruppo fra i ragazzi accolti. Un tale approccio permette altresì la prevenzione del rischio di *burn-out* dei singoli componenti dell'équipe. Un carico di responsabilità non bilanciato può sovraesporre alcuni operatori rispetto ad altri. In relazione a quest'ultimo aspetto, è molto importante predisporre e garantire la supervisione psicologica del gruppo di lavoro, attraverso professionisti esterni.

Presupposto per la realizzazione ed il buon esito del lavoro dell'équipe multidisciplinare è lo sviluppo ed il consolidamento di collaborazioni e sinergie con i soggetti del territorio titolari e competenti in materia, come per esempio il Tribunale per i Minorenni e la Procura presso lo stesso Tribunale, la Questura, i servizi sanitari locali, i centri per l'impiego e le agenzie educative pubbliche: scuole di ogni ordine e grado, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)²². Si tratta di interlocutori della rete locale indispensabili per la buona riuscita del progetto di

²² Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è la nuova definizione, alla quale sottende una riorganizzazione, dei precedenti CTP, centri territoriali permanenti. Vedi anche <http://www.istruzione.it/urp/cpia.shtml>

accoglienza, che in tal modo risulterà strategico e capace di conseguire gli obiettivi progettuali. Ugualmente risulterà fondamentale il coinvolgimento della comunità locale anche per offrire ai minori, una volta divenuti maggiorenni, una rete in grado di supportare pienamente il loro percorso di inclusione sociale, anche successivamente alla conclusione del periodo di accoglienza.

Azioni e metodologie

È fondamentale che il lavoro dell'équipe multidisciplinare si svolga in maniera sinergica, sviluppando **azioni integrate**. Pertanto, gli interventi specifici a favore del minore, dovranno necessariamente tenere conto e strutturarsi in modo da comprendere:

- l'apprendimento della lingua italiana L2;
- l'orientamento legale;
- l'orientamento e l'accesso ai servizi del territorio;
- le misure predisposte dall'educatore professionale, dall'assistente sociale e dal tutore;
- gli interventi per favorire l'emersione di situazioni di vulnerabilità (tortura e violenza subite; tratta; fragilità psicologica; ecc.) e le relative misure di supporto, presa in carico e riabilitazione;
- la generale condizione di salute, tanto fisica quanto psicologica.

Questo al fine di predisporre e realizzare per ogni minore un **progetto socio-educativo individualizzato** (PEI) che, nell'arco del periodo di accoglienza, si sviluppi rendendo complementari tutte le azioni svolte garantendone così l'efficacia.

Il conseguimento dei risultati è, infatti, determinato anche da un'adeguata e specifica gestione delle modalità e dei tempi di realizzazione delle attività sopraelencate, che dovranno innanzitutto tenere in debito conto l'età del minore e quindi, il tempo previsto per l'accoglienza in relazione al compimento del diciottesimo anno di età.

L'organizzazione e la metodologia del lavoro dell'équipe dovranno essere tali da garantire l'inserimento dei minori in un ambiente familiare caratterizzato da un clima accogliente e rispettoso dell'individualità e della cultura di ognuno. Un contesto adeguato può, infatti, incidere positivamente sulle motivazioni del minore ad aderire al progetto proposto, facendogli percepire le finalità delle attività svolte. In tale direzione dovranno pertanto prevedersi attività pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e sostenere l'inserimento in accoglienza e nel tessuto sociale.

Sarà altresì importante favorire, ove possibile, il contatto con la **famiglia d'origine**, anche mediante l'uso di strumenti informatici, così come attraverso contatti telefonici, rispetto ai quali sarà fondamentale garantire al minore supporto e monitoraggio, innanzitutto con l'ausilio della mediazione interculturale.

Si rammenta, inoltre, l'importanza della condivisione attiva con il singolo minore delle azioni a suo favore, a partire dalla chiarezza degli obiettivi fissati, anche per non incorrere in equivoci, sia sul ruolo degli operatori, sia riguardo alle aspettative del minore stesso. Inoltre, è importante coinvolgere il minore nella vita collettiva in relazione al gruppo degli accolti nella sua complessità²³. E' utile, pertanto, prevedere momenti di scambio per stimolare il confronto e la discussione, per esempio, sugli aspetti di gestione della struttura o sull'organizzazione di momenti di socialità, etc.

²³ Convezione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, artt. 5 e 12

coinvolgendo i minori nelle decisioni che riguardano la vita quotidiana in comune attraverso la partecipazione a riunioni periodiche. Queste riunioni possono rappresentare uno strumento educativo molto utile per stimolare i ragazzi a esprimere le loro opinioni e proposte e ad ascoltare quelle dei coetanei al fine di adeguare sempre di più la gestione generale delle attività ai desideri e alle aspettative di tutti riportandole, eventualmente, su un piano di realtà attraverso il confronto.

Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI)

Il PEI - progetto educativo individualizzato è la declinazione degli **obiettivi generali e specifici fissati nel complessivo progetto di presa in carico** del/della minore in base ai suoi bisogni evolutivi di crescita. Il PEI permette di acquisire conoscenze sul minore ed è uno strumento che favorisce la riflessione rispetto alle iniziative e agli interventi attivati dall'équipe in suo favore. Contestualmente permette di valutare la portata di quelle osservazioni e conoscenze. Per questo motivo è uno strumento flessibile che è destinato a periodiche verifiche e aggiustamenti, al fine di adattarlo all'evoluzione del percorso dei minori e ai bisogni espressi. Rappresenta lo strumento con cui l'équipe multidisciplinare elabora il percorso di integrazione del ragazzo, calibrando ogni attività alle sue esigenze specifiche, vede come protagonisti il ragazzo/a stesso/a, l'assistente sociale del servizio sociale pubblico di riferimento, gli operatori della struttura in quanto équipe educativa multidisciplinare e deve essere condiviso con il tutore volontario designato. Se il ragazzo viene posto in affidamento familiare, il PEI deve essere aggiornato e monitorato dall'équipe di progetto e dai servizi specialistici ove presenti. In particolare, l'assistente sociale dell'ente locale, come avviene per tutti i minori in carico al servizio sociale, ha il compito di monitorare la strutturazione del PEI e la sua implementazione verificandone la congruità rispetto ai bisogni del/dalla ragazzo/a attraverso il confronto periodico con le figure di riferimento dell'équipe e i colloqui di verifica con il ragazzo/a stesso.

Obiettivi, metodologia e tempistica

Il PEI deve essere **costruito e condiviso dall'équipe multidisciplinare** che indicherà, rispetto agli obiettivi individuati, i **percorsi e le metodologie educative** per raggiungerli come specifici impegni assunti nei confronti del minore.

In linea generale, si consiglia di strutturare il PEI attraverso l'individuazione di obiettivi suddivisi in:

- obiettivi personali
- obiettivi scolastico formativi
- obiettivi relativi all'integrazione lavorativa
- obiettivi che riguardano l'integrazione sociale sul territorio.

Sempre in relazione agli obiettivi individuati, debbono essere esplicitati:

- la metodologia che si intende attuare
- gli strumenti operativi che si vogliono utilizzare
- gli indicatori di risultato
- i tempi previsti
- il piano delle verifiche
- il percorso di uscita e sgancio dall'accoglienza

Tutto questo permette un puntuale monitoraggio del percorso attivato e la possibilità di rimodulare le azioni in itinere, qualora risultassero non adeguate.

Come già più volte sottolineato, risulta fondamentale che **il minore** non sia un mero destinatario del PEI ma, al contrario, sia coinvolto e quindi informato e ascoltato affinché - per quanto possibile e nei tempi e nei modi ritenuti adeguati per ognuno e in base all'età - partecipi quanto più attivamente all'elaborazione del suo percorso. Infatti, si ricorda che i minori seppur sottoposti a tutela, hanno il diritto di partecipare alle decisioni che li riguardano, secondo modalità che tengano conto dell'età, del grado di maturità e delle singole capacità e attitudini²⁴.

E' dunque opportuno programmare con il minore incontri strutturati e a cadenza periodica per:

- fare il punto sullo stato di attuazione del percorso
- verificare se gli obiettivi e i relativi tempi prefissati siano stati raggiunti e rispettati
- evidenziare eventuali difficoltà di realizzazione e individuare le possibili soluzioni

Questi "appuntamento" con il minore svolgono una funzione molto importante, perché consentono di programmare e verificare *in itinere* il percorso di accoglienza e d'inclusione sociale, costituendo per il minore e per l'operatore un momento di restituzione del percorso intrapreso. Tale approccio consente al minore di acquisire sempre maggiore consapevolezza del suo progetto, riconoscendosi responsabile e protagonista attivo del suo percorso verso l'autonomia e l'inclusione sociale. Ovviamente è possibile pensare a diverse metodologie educative e di comunicazione adeguate all'età del minore e alle sue capacità/esigenze e, per esempio, al fine di rendere più interattivi gli incontri di costruzione e condivisione del PEI, si potrebbe prevedere l'ausilio visivo di cartelloni, di immagini o di altri supporti grafici. Si consiglia di prevedere, comunque, uno strumento ad hoc semplificato da restituire al ragazzo che contenga il quadro degli impegni, delle attività e le tempistiche che sono state decise con lui e che svolgerà fino al successivo momento di verifica, consentendogli di essere sempre consapevole del suo percorso.

Riguardo alla presa in carico e la riuscita del PEI, è importante ricordare un ulteriore soggetto: la **famiglia d'origine** del minore, come anticipato sopra, con l'ausilio del mediatore linguistico-culturale, è importante stabilire un contatto con i familiari del minore.

Infatti, le situazioni di difficoltà, che non consentono alla famiglia di occuparsi del ragazzo/a, non escludono il diritto della stessa ad essere informata e, per quanto possibile, coinvolta nel percorso riguardante il minore. In tal modo, si potrà contribuire al successo del percorso individuato e rasserenando il ragazzo rispetto alle finalità degli interventi attivati in suo favore. Si potrà, così, garantire una maggiore aderenza del minore al progetto, conoscendolo più approfonditamente ed agendo in maniera sempre più precisa nel suo superiore interesse.

La prima stesura del PEI deve avvenire in tempi relativamente brevi, cioè adeguati a dare avvio agli interventi a favore del minore. In ragione del monitoraggio e della valutazione dell'andamento degli stessi nell'arco dell'accoglienza e come chiarito sopra, il PEI sarà oggetto di successive modifiche, integrazioni e correttivi, fino a definire al meglio la fase finale del percorso, prevedendo uno specifico accompagnamento del neomaggiorenne alla vita autonoma.

²⁴ Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, artt. 5 e 12.

Modelli

Come già precisato, non esiste un formato unico o un modello predefinito per redigere il PEI, in quanto non esistono strumenti di lavoro che possano essere ritenuti universalmente validi “a priori” e in grado di rispondere alle necessarie modifiche di intervento e lettura dei bisogni, che le attività in ambito sociale richiedono. In questo senso, strumenti di lavoro efficaci in un determinato periodo, potrebbero non esserlo più in un altro. Inoltre, gli strumenti utilizzati dovranno essere il frutto di un lavoro condiviso tra tutte le professionalità dell’equipe multidisciplinare. Tali strumenti dovranno essere utili, funzionali e soprattutto rispondenti agli orientamenti pedagogici e metodologici che rappresentano l’identità e le caratteristiche del gruppo di lavoro integrato dei progetti SAI. Per questi motivi, qualunque modello standardizzato rischierebbe di non essere adeguato e di essere utilizzato dagli operatori in modo meccanico e passivo.

A fini esemplificativi e sintetizzando quanto scritto sopra, si rammenta che nel PEI devono essere indicati:

- l'operatore responsabile della sua attuazione;
- gli obiettivi di medio e lungo termine da conseguire in comunità o con l'affidamento familiare;
- la definizione degli interventi e delle loro modalità di realizzazione, specificando i soggetti ai quali compete la loro attuazione - se l'équipe e/o la famiglia affidataria o il minore stesso - e gli interlocutori esterni al progetto da coinvolgere: la scuola, il terzo settore, il centro per l'impiego, la comunità etnica di riferimento del minore e, in generale, il tessuto socio-culturale del territorio;
- il lavoro di rete con le istituzioni del territorio che collaborano al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione degli interventi previsti;
- la definizione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e al raggiungimento degli obiettivi;
- le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto;
- le fasi di conclusione del progetto.

Cartella sociale

Il PEI²⁵ è contenuto all’interno della *cartella sociale* di ciascun minore e ne rappresenta il fulcro.

La *cartella sociale* è uno strumento introdotto dall’art. 9, comma 2 della Legge n. 47/2017 e si può assimilare al fascicolo personale del beneficiario descritto all’interno del “Manuale operativo” e in uso ai progetti SAI, sin dalla costituzione della rete di accoglienza che fa capo agli enti locali. Questo strumento generale di raccolta della documentazione e dei passaggi cruciali dell’intero percorso del minore è utilizzato dai servizi sociali territoriali per tutti i minori seguiti e nel caso dei MSNA è stato adattato per rispondere alle esigenze specifiche di presa in carico.

La *cartella sociale* permette, quindi, di raccogliere, organizzare e archiviare le informazioni e gli interventi che riguardano il minore, definendo le principali azioni da intraprendere in suo favore e le relative tempistiche.

Infine, il PEI e la *cartella sociale* devono essere composti e conservati nel rispetto delle norme sulla *privacy*²⁶, poiché contenenti dati sensibili dei diretti interessati e devono essere custoditi in luoghi

²⁵ Un esempio di strutture di PEI è consultabile all’allegato n. 1.

accessibili al solo personale coinvolto: sia che si tratti di documenti cartacei che in formato elettronico.

Si consiglia, pertanto, di prevedere schedari o armadi che possano essere chiusi a chiave e di consentire l'accesso ai computer attraverso delle *password*.

Allo stesso modo gli operatori che hanno l'accesso ai documenti devono procedere agli adempimenti per la tutela della *privacy* come, per esempio, la sottoscrizione di una scheda per il trattamento dei dati sensibili.

Per approfondire:

Webinar: *“La gestione dei servizi di accoglienza integrata del SIPROIMI in favore di minori stranieri non accompagnati - Percorsi e strumenti per l'accoglienza integrata dei MSNA spostare integrazione”*(15.10.2020)

Link: <https://www.retesai.it/webinar/>

²⁶ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

FOCUS - L'attività fisica e sportiva

Nella crescita dei bambini e degli adolescenti, ruolo importante è svolto dall'attività fisica e/o sportiva.

Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i bambini e gli adolescenti di età compresa tra i 5 e i 17 anni dovrebbero praticare almeno 60 minuti di attività fisica da moderata a intensa almeno 3 volte a settimana.

Il concetto di attività fisica è molto ampio, essa ricomprende infatti: l'esercizio di capacità motorie di base, il gioco educativo e il gioco libero, le attività ricreative (andare in bicicletta, nuotare, ballare, passeggiare, danzare,..), l'attività sportiva, l'esercizio fisico strutturato ma anche attività destrutturate (parkour, street dance, hip hop, skate, monopattini,..).

Una singola attività può non essere adatta per tutti. Ogni bambina o bambino, ogni ragazza o ragazzo deve poter svolgere un'attività fisica o sportiva diversificata in base alle caratteristiche e specificità di ognuno, sviluppando le proprie differenti abilità.

L'attività fisica/sportiva ha una forte valenza educativa, formativa e pedagogica e la sua pratica comporta benefici a diversi livelli (mentale, fisico, sociale), incentivando uno stato globale di benessere.

La socializzazione e il rispetto sia tra compagni che tra avversari, l'impegno, la responsabilità e l'autonomia, la cura di sé, il rispetto delle regole e il rifiuto di comportamenti che vanno contro di esse; la prevenzione e il superamento di problematiche di disagio e di emarginazione sociale soprattutto durante l'adolescenza sono solo alcuni dei benefici che conseguono allo svolgimento dell'attività fisica svolta nell'ambito di un contesto sano e di piena socialità, inclusione e solidarietà. Nel promuovere l'attività fisica per le ragazze e per i ragazzi è fondamentale il ruolo del progetto: affinché possa essere proposto come strumento educativo e formativo, è necessario prediligere programmi di attività fisica e sportiva in un contesto multiculturale che promuova la coesione sociale, l'interiorizzazione dei valori e i processi di crescita, fisica, sociale e psicologica.

Per approfondire:

Webinar "*L'attività fisica e sportiva nei progetti di accoglienza integrata. L'esperienza del progetto Refugee Teams (ex RETE!) per MSNA*" (21.01.2021)

Link: <https://www.retesai.it/webinar/>

LA TUTELA DELLA SALUTE DEL MINORE

Il progetto personalizzato di assistenza sanitaria

L'accesso al servizio sanitario e l'effettivo esercizio del diritto alla salute rappresentano una fase fondamentale del percorso di accoglienza integrata dei beneficiari/ospiti nei progetti SAI.

E' necessario che l'équipe multi-disciplinare, avvalendosi del supporto dei servizi locali, garantisca la presa in carico sanitaria all'interno del progetto educativo del singolo minore.

All'interno dell'équipe è importante individuare uno o più referenti per gli aspetti sanitari di ogni beneficiario, che diventino il punto di riferimento della strategia condivisa per la presa in carico sanitaria, in modo da collezionare le necessarie indicazioni emergenti dai colloqui individuali a cui il singolo minore prende parte con i differenti operatori. La figura di un **referente per la salute** consente di acquisire e quindi progressivamente di percepire, comprendere, interpretare e valutare nel modo più adeguato possibile i reali bisogni di carattere sanitario e quindi di sostenere e accompagnare il ragazzo/a in un percorso *ad hoc* di tutela della salute.

Pertanto, è importante che il referente per la salute approfondisca progressivamente la conoscenza degli ospiti in accoglienza nel progetto territoriale, supportando l'intera équipe nella individuazione delle risposte relative soprattutto alle richieste di tipo più complesso, nonché:

- approfondendo la normativa regionale in ambito sanitario;
- definendo una mappatura dei servizi socio-sanitari del territorio, rispetto ai soggetti beneficiari e alla tipologia di cure necessarie.

Il progetto di accoglienza deve predisporre all'interno della *cartella sociale* di ciascun minore una sezione dedicata all'area sanitaria, da tenere costantemente aggiornata al fine di garantire la tracciabilità degli interventi sanitari effettuati, anche in un momento successivo alle dimissioni dal progetto SAI.

In generale, un'attenta lettura della realtà territoriale dal punto di vista socio-sanitario consente un'individuazione dei servizi eventualmente fruibili ai minori. In particolare, anche attraverso la locale carta dei servizi, ovvero lo schema di riferimento emanato dal Ministero della Sanità e al quale si sono dovute uniformare tutte le aziende sanitarie locali (ASL), l'operatore ha modo di costruirsi una sorta di *scheda di rilevazione* da poter poi utilizzare nell'accompagnamento del singolo.

Tra le strutture da individuare:

- sportelli del servizio sanitario nazionale (SSN);
- un pediatra (PLS, obbligatorio per i minori fino ai 6 anni) / medico di medicina generale (MMG, ovvero il medico di base);
- consultorio familiare;
- centro vaccinale;
- poliambulatorio specialistico;
- centri di neuro-psichiatria infantile; centri di salute mentale (CSM)
- ospedale;
- eventuali centri specialistici.

Il **mediatore linguistico-culturale** sarà la figura chiave tanto nella relazione multidisciplinare dell'ospite con i servizi socio-sanitari, quanto negli eventuali processi di cura e di certificazione di violenze, tortura o altre forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale.

E' importante delineare un percorso personalizzato il più possibile armonico, definendone obiettivi, contenuti e modalità da verificare lungo tutto il periodo di accoglienza.

Nel caso di disabilità anche temporanee, alla luce di una potenziale perdita di autonomia funzionale e con differenti tipologie di disabilità, è importante che il progetto SAI valuti le seguenti azioni:

- lavorare in rete con i socio-sanitari, anche al fine di facilitare l'emersione precoce di bisogni sanitari;
- valorizzare il team multidisciplinare per una lettura complessiva delle caratteristiche del minore a supporto di eventuali diagnosi di patologie;
- sostenere e favorire i sistemi di assistenza domiciliare.

Per i minori con disabilità è necessaria una particolare attenzione nel favorire sistemi integrati, pluridisciplinari, accessibili, centrati sulla persona e sul rispetto delle sue scelte.

ATTIVITÀ E SERVIZI SPECIFICI AGGIUNTIVI (ART. 35 DEL DM 18/11/2019)

Il DM 18/11/2019 prevede che le progettualità destinate all'accoglienza dei MSNA garantiscano, oltre ai servizi minimi, indicati all'art. 34, anche quanto previsto dalla legge n. 47/2017, che compiendo un lavoro di sistematizzazione della normativa a favore dei MSNA, prevede il rafforzamento di alcune misure necessarie per la loro tutela. L'art. 35 del DM, infatti, prescrive servizi specifici e aggiuntivi quali: l'implementazione dello strumento dell'affidamento familiare in tutte le sue diverse forme (full-time, part-time, solo nei week-end) come espressione di cittadinanza attiva e corresponsabilità dei diversi soggetti in gioco; il supporto e l'accompagnamento specifico nella transizione verso l'età adulta, anche in riferimento ai decreti di prosieguo amministrativo disposti dai Tribunali per i minorenni per i neomaggiorenni; lo sviluppo di strumenti utili per la presa in carico di soggetti con particolari fragilità e la previsione di attività per favorire il raccordo sempre più stretto con la figura del tutore volontario.

L'affidamento familiare

L'affidamento familiare è una forma di accoglienza che si configura come un intervento di sostegno caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale, che la propria non è momentaneamente in grado di dargli.

La norma di riferimento è la legge n. 184/1983 e ss.mm., rinominata "*Diritto del minore ad una famiglia*"²⁷, stabilisce il diritto per ogni minorenni presente sul territorio italiano di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. **Tale diritto è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento**²⁸. Tale diritto fondamentale viene esplicitato all'interno delle "*Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*" che hanno l'obiettivo di sostenere, indirizzare e disciplinare l'affidamento come modalità, condivisa e omogenea a livello nazionale, di tutela, protezione e intervento in favore del minorenne²⁹.

La norma prescrive che il minorenne, privo temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, nonostante tutti gli interventi di sostegno e aiuto disposti dal servizio sociale, debba essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno³⁰.

Se ne deduce che l'affidamento familiare debba essere considerato la forma prioritaria di accoglienza per tutti i minorenni in difficoltà sul territorio nazionale e **può rappresentare uno strumento di alto valore educativo anche per i minori stranieri non accompagnati, se attivato**

²⁷ Legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149/2001 e ss.mm..

²⁸ Legge n. 184/1983, art. 1, comma 5.

²⁹ Le linee di indirizzo per l'affidamento familiare (2013) e il rispettivo Manuale "*Parole nuove per l'affidamento familiare - Sussidiario per operatori e famiglie*" (2014) sono il risultato del progetto nazionale "Un percorso nell'affido", attivato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Coordinamento nazionale servizi affido, Dipartimento per le politiche della famiglia, Conferenza delle Regioni e Province autonome, UPI, ANCI e Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

³⁰ Legge n. 184/1983, art. 2, comma 1.

con una progettualità specifica che tenga ben presente il contesto e i soggetti in favore dei quali si sviluppa l'intervento, a partire dalle loro specifiche caratteristiche ed esigenze³¹. A tal proposito la legge n. 47/2017, art. 7, comma 1-bis, ricorda l'importanza dell'intervento dell'affidamento familiare anche per i MSNA e conferma il ruolo dei servizi sociali nel promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli affidatari, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Pertanto, anche al MSNA possono essere destinate tutte le forme di affidamento previste dalla legge e variamente sperimentate dai servizi sociali. L'ente locale può progettare interventi specifici che tengano conto in modo particolare, oltre a quanto già di norma previsto:

- dell'età, del genere e della cultura di origine dei minori;
- delle diverse possibilità previste dalla legge riguardo alla scelta dei nuclei affidatari: coppie con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di nazionalità italiana o straniera;
- delle diverse tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, ecc.).

La competenza dell'affidamento familiare, sempre in ottemperanza alla norma, è in capo ai servizi sociali dell'ente locale, responsabile del programma di assistenza, nonché della vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati l'autorità giudiziaria, (Giudice tutelare o Tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2 art. 4, legge n. 184/1983 e ss.mm.).

Nonostante ciò non si può prescindere dal lavoro sinergico tra diversi attori e istituzioni presenti sul territorio, vista la complessità di tale istituto. Pertanto, è necessario garantire una costante integrazione e collaborazione sia tra i servizi e le figure professionali preposte, che tra servizi pubblici, privato sociale e volontariato, nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 184/83. Si consiglia in merito la lettura del documento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) "*Promozione delle reti dell'affidamento familiare*", del 2018 a cui ha collaborato anche Anci e il Servizio Centrale del SAI³².

E' dunque compito dei servizi sociali, in collaborazione con i soggetti del terzo settore di cui si avvalgono per realizzare tali interventi, attivare tutte le azioni volte a garantire la valutazione e l'individuazione appropriata del nucleo affidatario, tenendo in considerazione la provenienza, l'età, la cultura d'origine, la religione e il racconto del viaggio che ha portato fin nelle nostre città il minore. La sussidiarietà orizzontale e l'appropriatezza dell'intervento rappresentano i principi cardine del buon funzionamento di questo istituto.

Gli affidatari svolgono un compito particolarmente delicato, per cui se ne presuppone un'accurata formazione, valutazione e selezione e soprattutto un continuo monitoraggio dell'affido. Gli affidatari, oltre ad offrire il sostegno affettivo ed educativo di una famiglia, si pongono come principali protagonisti del percorso di integrazione, potendo trasferire, attraverso esperienze di vita

³¹ Par. 224.e "*Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*". <https://www.minori.gov.it/it/minori/linee-guida-laffido>

³² https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_promozione_delle_reti_dellaffido_familiare.pdf

vissuta, le abitudini, i costumi e tutto ciò che prelude a una pacifica convivenza basata sul reciproco rispetto.

In alcuni territori storicamente interessati dall'arrivo dei MSNA e con servizi per l'affidamento familiare strutturati, sono state sperimentate modalità di accoglienza presso famiglie affidatarie con criteri il più possibile rispondenti alle necessità dei minori stranieri non accompagnati. I relativi progetti di affido hanno quindi condotto alla definizione di modalità standard full time/part time e modalità innovative, anche di affiancamento solo in alcuni momenti della giornata. Inoltre, sono stati sperimentati con buoni risultati: l'affido a famiglie o a persone singole della stessa nazionalità del minore o culturalmente affini (stessa lingua o religione); l'affido a famiglie straniere di nazionalità diversa; l'affido a giovani adulti, anche ex minori non accompagnati ben inseriti nel contesto socio economico territoriale; l'affido a cittadini italiani, sia persone singole che nuclei con figli.

A tal proposito, le linee guida allegate al DM 18/11/2019 all'art. 35, co. 1, lettera a), prevedono, che le progettualità del SAI debbano garantire attività di sostegno agli affidamenti familiari. Le attività previste sono legate: alla promozione e alla sensibilizzazione alla cultura dell'accoglienza all'interno della comunità locale di riferimento; al supporto delle figure professionali coinvolte e all'eventuale integrazione di ulteriori figure impegnate nel sostegno alle famiglie e ai minori e infine, al riconoscimento delle spese sostenute dal progetto per il contributo previsto alle famiglie affidatarie, in linea con la normativa nazionale/regionale e i regolamenti comunali. Si ricorda a tal proposito di far riferimento alle proprie linee guida regionali, anche in recepimento delle linee di indirizzo nazionali, che devono necessariamente tenere in considerazione anche quanto suggerito nell'ambito del Sussidiario per operatori e famiglie del 2014, rispetto all'organizzazione dei servizi e strumenti idonei per l'effettiva realizzazione degli affidamenti familiari.³³

La complessità di tali interventi e le esperienze fino ad oggi acquisite hanno permesso di individuare alcuni requisiti e alcune modalità operative indispensabili per una corretta attivazione di progetti di affidamento familiare per i minori stranieri non accompagnati.

Si raccomandano quindi:

- la presenza di un centro per l'affido/centro polifunzionale di assistenza alle famiglie o di personale dedicato e adeguatamente formato che gestisca il progetto o quantomeno affianchi gli operatori che se ne occupano;
- la corretta sensibilizzazione e formazione degli aspiranti affidatari e la conseguente selezione, formazione e abbinamento più idoneo;
- la sensibilizzazione e il raccordo interistituzionale (giudice tutelare, tribunale per i minorenni, questura, ecc.) allo scopo di velocizzare le procedure burocratiche;
- la collaborazione del mediatore culturale a sostegno di tutti gli attori coinvolti (minore, famiglia d'origine e affidataria, operatori dei servizi e delle comunità) e per tutta la durata dell'affido. I mediatori culturali svolgono un ruolo fondamentale in quanto, se adeguatamente

³³ <https://www.minori.gov.it/sites/default/files/sussidiario-affido-familiare.pdf>

- formati, si pongono come facilitatori della conoscenza reciproca, fugando possibili incomprensioni e favorendo i contatti con la famiglia d'origine
- il raccordo con i servizi sanitari territoriali.

Anche da queste brevi indicazioni sull'istituto dell'affidamento familiare, emerge la complessità e l'ampia articolazione di questa tipologia di intervento. Le attività di sostegno e promozione previste nell'ambito del decreto ministeriale sono strettamente connesse ai principi generali del SAI che, in quanto Sistema di Accoglienza e Integrazione, promuove sia il rafforzamento della cultura dell'accoglienza sui territori, sia il supporto alle realtà territoriali che si avvicinano per la prima volta all'utilizzo di questo strumento.

Per approfondire:

Webinar: *"L'affidamento familiare nei progetti SIPROIMI"* (27.05.2020)

Link: <https://www.retesai.it/webinar/>

Servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia

Accogliere minori stranieri non accompagnati corrisponde generalmente a prendere in carico adolescenti, anche molto prossimi al compimento della maggiore età, e accompagnarli nella transizione all'età adulta attraverso l'avvio del proprio percorso di autonomia.

Il minore, con l'avvicinarsi del diciottesimo anno e una volta divenuto maggiorenne, avverte sia le implicazioni personali, sia la dimensione amministrativa di questo passaggio che richiede, quindi, di essere sostenuto in modo adeguato dall'équipe multidisciplinare.

L'avvio all'autonomia del giovanissimo adulto corrisponde all'uscita sostenibile dello stesso dall'accoglienza. E' una fase estremamente delicata sia per il giovane adulto, sia per gli operatori di riferimento e richiede reciproca consapevolezza e preparazione. Per la sua realizzazione l'équipe deve iniziare ad attivare gli interventi che conducono a ciò sin dalle prime fasi della presa in carico. Ecco perché è fondamentale predisporre dalle primissime fasi dell'accoglienza un progetto che miri a sostenere il giovane a:

- sviluppare una capacità previsionale per il periodo successivo all'accoglienza;
- attivare risorse personali di progettazione della propria vita autonoma.

Il lavoro dell'intera équipe assolve contestualmente a due funzioni principali: accompagnare la/il ragazza/o nel suo percorso evolutivo di crescita, e supportarlo nell'individuazione e sviluppo del proprio percorso di inclusione sociale e lavorativa anche alla luce delle sue inclinazioni e aspettative.

Per tale ragione i servizi e gli interventi attivati durante la minore età dovranno essere strutturati in modo da porre le basi per il migliore e consapevole passaggio alla maggiore età. Per tale ragione è fondamentale che il PEI e gli interventi realizzati abbiano come scopo ultimo quello di condurre il minore ad affrontare questo passaggio con le migliori possibili condizioni di serenità, consapevolezza e progettualità condivisa.

Una volta raggiunta la maggiore età, si andranno ulteriormente a rafforzare e completare le azioni di **empowerment** e accompagnamento all'autonomia del giovane adulto, in continuità con gli interventi realizzati nella precedente fase da minore.

In questa fase che condurrà all'uscita dal progetto, è essenziale sviluppare e rafforzare tutte le risorse di cui dispone ogni ragazzo/a, sostenerlo e stimolare la consapevolezza dei propri diritti/doveri e le possibilità di autodeterminazione attraverso l'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze: dalle **life skills** a ciò che attiene l'avvio all'inserimento lavorativo.

Rispetto a quest'ultimo si rimanda alla sezione dedicata a "*Strumenti per l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo*" del "Manuale Operativo", ribadendo l'importanza di una buona conoscenza della lingua italiana, dell'acquisizione della licenza di terza media, delle esperienze formative *on the job* e dell'apprendistato, e valorizzando l'insieme di abilità e capacità cognitive, emotive e relazionali che permettono di affrontare in modo efficiente ed efficace le richieste e le sfide della vita quotidiana, sia sul piano individuale che sociale e lavorativo, differenziandosi anche in base al contesto e alla cultura di provenienza³⁴. Tale percorso sarà facilitato dal passaggio in semi autonomia in appartamento o ad altre modalità di accoglienza adatte al profilo di giovane adulto.

Per approfondire:

Webinar: La gestione dei servizi di accoglienza integrata del SIPROIMI in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) - *Percorsi di inclusione socio-lavorativa dei MSNA*

Link: <https://www.retesai.it/webinar/>

Ciclo di webinar del progetto *Design Thinking Talent* (Fondazione Adecco e Unhcr, con Servizio Centrale per la rete SAI), visionabili alla pagina <https://www.retesai.it/progetto-design-thinking-talent-for-refugees-2020/>

Ciclo di webinar del progetto *Employability 4.0* (Fondazione Adecco e Unhcr, con Servizio Centrale per la rete SAI), visionabili alla pagina <https://www.retesai.it/progetto-employability-4-0-2021/>

Allegato 2 - Percorsi di inclusione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati, Schede di approfondimento

Attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari

Al MSNA spetta l'assegnazione di un tutore che eserciti la responsabilità genitoriale. Il ruolo del tutore è disciplinato nel codice civile quale rappresentante legale del minore che agisce in nome e

³⁴ Organizzazione Mondiale della Sanità, vedi WHO/MNH/PSF/93.7A.Rev.2: <http://apps.who.int/iris/handle/10665/63552>

per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici, ha la cura della persona del minore ed, eventualmente, ne amministra i beni³⁵.

La legge n. 47/2017 all'art. 11 istituisce la figura del **tutore volontario**, quale privato cittadino volontario, disponibile ad assumere il ruolo di rappresentante legale di minori stranieri non accompagnati, nel numero massimo di tre. Dal 2018 il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela dei minori non accompagnati sono stati trasferiti dal Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario al Tribunale per i minorenni e, dunque, adottati dal Presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato³⁶. Gli aspiranti tutori volontari, adeguatamente selezionati e formati dai garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza (o, in mancanza, dall'Autorità Garante Nazionale), vengono inseriti in un apposito elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni. La norma prevede che il tutore volontario sia chiamato a intervenire in particolare in relazione alle decisioni d'interesse strategico e di responsabilità legale per la vita del minore (supporto specifico e accompagnamento nella definizione dello status del minore sia per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per minore età che per la richiesta di protezione internazionale; supporto alle autorità delegate per l'identificazione del minore e partecipazione/presenza durante l'eventuale accertamento dell'età; sostegno al minore nel caso di richiesta di avvio delle indagini familiari ed eventuali percorsi per il ricongiungimento familiare; supporto specifico nel caso di particolari fragilità; rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative e supporto nel periodo di transizione verso l'età adulta, in particolare per la definizione del percorso di inclusione sociale, ecc.), secondo le indicazioni e in stretta collaborazione con i servizi sociali di riferimento e i referenti della struttura di accoglienza. Per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari sono stipulati appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni.

I Garanti regionali e delle Province autonome, sussidiariamente l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, qualora il Garante regionale non sia stato nominato, sono responsabili dell'apertura dell'Avviso pubblico, della selezione degli aspiranti tutori volontari e della successiva formazione.

Per approfondire:

“La selezione e formazione di aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati – Compendium sull'attività svolta dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di EASO”³⁷

L'attività di formazione dei tutori volontari continua periodicamente su tutto il territorio nazionale, anche on-line, tramite il progetto di monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia) è chiamata a svolgere dalla legge n. 47/2017. Il progetto è finanziato dalle risorse europee del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), gestito dal Ministero dell'interno.

Si ricorda che:

³⁵ Art. 343, 357 del Codice civile.

³⁶ D.lgs. n. 142/2015, art. 19, co. 5, come modificato dal D.lgs n. 220/2017. Nel caso di minore richiedente asilo, la legge prevede che il tutore debba essere nominato nelle 48 successive alla comunicazione della Questura al Tribunale per i minorenni e alla Procura. (d.lgs. n. 25/2008, art. 26, co. 5)

³⁷ <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/compendium-attivita-garanteinfanzia-caso.pdf>

- il MSNA, presente in Italia, è sempre rappresentato da un tutore. Nelle more della nomina del tutore volontario, i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato (art. 3, comma 2, legge n. 184/1983);
- il tutore non è il genitore, né l'affidatario, in quanto non ha obblighi di assistenza e cura della persona nel quotidiano;
- è necessario che l'equipe multidisciplinare collabori in maniera costante e sinergica con il tutore volontario, stabilendo riunioni periodiche per chiarire e rafforzare i diversi ruoli e definire compiti e responsabilità rispetto agli uffici/personale di riferimento (servizi sociali, Tribunale per i minori, Questura, ecc.), al fine di stabilire un percorso coerente a tutela e salvaguardia della persona minorene in carico.

Al fine di creare un proficuo raccordo con i tutori volontari è necessario prevedere delle attività/servizi a livello locale che possano supportare la collaborazione con questa nuova figura, tra cui per esempio:

- avviare tavoli di coordinamento a livello locale con il coordinamento dei servizi sociali sulle attività in favore dei MSNA, in cui coinvolgere anche i tutori volontari;
- avviare sportelli di consulenza legale e socio-pedagogica, anche on-line, per supportare la figura del tutore volontario nella sua funzione e per eventuali chiarimenti ai MSNA su tale figura;
- attivare seminari e aggiornamenti, anche on line, per informare la cittadinanza della possibilità di diventare tutori volontari e promuovere la conoscenza di tale figura.

Per approfondire:

Webinar: *"Accoglienza"* a cura del Servizio Centrale, con l'intervento dell'Autorità Garante Infanzia e Adolescenza (11.10.2019)

Link: <https://www.retesai.it/webinar/>

Servizi dedicati a minori con particolari fragilità

Tutti i minori stranieri non accompagnati, in quanto tali, appartengono alla categoria delle persone vulnerabili (artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 142 del 2015) e quindi destinatari di misure di protezione specifiche, in modo che sia garantito il loro percorso di crescita anche lontani dalla famiglia di origine.

Si tratta, quindi, di persone giovanissime, portatrici di un vissuto spesso complesso, costellato da esperienze difficili, talvolta drammatiche, che richiede la necessaria attenzione in una fase delicatissima del percorso di crescita. Sebbene la maggior parte dei ragazzi presi in carico nei progetti SAI manifestino caratteristiche tipiche dei giovani in età evolutiva, talvolta esprimono bisogni particolari in quanto portatori di fragilità specifiche.

Possiamo sinteticamente individuare le fragilità più frequenti che possono manifestare i MSNA accolti nella rete SAI:

- minori con patologie fisiche di varia natura e grado;
- minori vittime di tratta;

- minori con disagio mentale di varia natura e grado;
- minori che esprimono il loro disagio attraverso comportamenti oppositivi, anche marcati;
- minori a rischio di sfruttamento in circuiti di micro-criminalità.

Rispetto ai minori con patologie fisiche di varia natura e grado è necessario la collaborazione delle attività alla rete dei servizi sanitari territoriali specializzati. Il SAI permette di attivare interventi, ove necessario, altamente specializzati, usufruendo delle eccellenze presenti in Italia secondo i bisogni e attraverso il confronto con il Servizio Centrale.

Rispetto ai/alle minori vittime di tratta, si rimanda al capitolo specifico del presente Manuale dell'operatore.

Alcuni minori sono portatori di fragilità già al momento della partenza, per altri le fragilità sono conseguenti ai trattamenti disumani subiti durante il percorso e/o la permanenza in Libia; in altri casi ancora sono strettamente legate a elementi di contesto una volta arrivati in Italia. Infine, possiamo rintracciare minori con vulnerabilità determinate da una combinazione di due o più delle possibili cause elencate sopra.

L'emersione della fragilità: griglia di osservazione e indicatori

Risulta necessario porre attenzione all'osservazione del minore fin dalle primissime fasi dell'accoglienza e operare un costante confronto tra operatori. È auspicabile l'utilizzo di **griglie di osservazione** ad uso degli educatori, che potrebbero facilitare una rapida individuazione di alcuni **indicatori** fondamentali. Possono essere considerati indicatori significativi i seguenti atteggiamenti/comportamenti: alterazioni del ciclo sonno-veglia, tendenza del ragazzo/a ad isolarsi, apatia, difficoltà di adattamento/non rispetto delle regole, irritabilità e comportamenti aggressivi, agitazione psicomotoria, paure apparentemente immotivate (per es. paura del buio), incubi ricorrenti, crisi di pianto, ipocondria, somatizzazione, utilizzo di cannabis, ascolto di musica ad alto volume.

Sebbene molte di queste manifestazioni possano presentarsi nel "normale" percorso di un adolescente, tuttavia è la compresenza di diversi indicatori che deve essere considerata un campanello d'allarme.

Risulta anche utile distinguere quando i diversi atteggiamenti sopramenzionati, talvolta associati a comportamenti devianti, abbiano invece una valenza strumentale all'ottenimento di un presunto vantaggio/privilegio.

Possono, inoltre, essere presenti sintomi psichiatrici come i tentativi di suicidio, l'autolesionismo, i deliri e le allucinazioni. È necessario effettuare un'importante discriminazione rispetto alla connotazione culturale degli stessi, con il supporto sia di psichiatri che di etnopsichiatri, al fine di individuare il più adeguato percorso di cura. Oltre alle suddette figure professionali, potrebbero essere di supporto all'equipe anche la figura dell'antropologo e/o di mediatori culturali esperti.

In generale comunque la presenza del mediatore, nei casi a rischio, dovrebbe essere sempre prevista al fine di organizzare incontri frequenti anche in situazioni informali.

Possibili fattori scatenanti

Al fine di consentire l'attuazione di strategie finalizzate alla prevenzione di eventi critici, è necessaria una riflessione rispetto all'**individuazione di possibili fattori scatenanti**. Alcuni di questi, sono riconducibili ad un ambito strettamente legato alla storia del singolo ragazzo/a e al suo

contesto culturale di provenienza e altri sono relativi alla situazione che si trovano a vivere in Italia nello sviluppo del percorso di accoglienza e integrazione.

Tra i principali fattori scatenanti che attengono alla sfera prettamente individuale del ragazzo/a si possono considerare:

- **decontestualizzazione dello sviluppo psico-fisico dell'adolescente al di fuori del contesto culturale di origine** può portare alcuni soggetti più fragili ad un disorientamento maggiore e ad un conseguente malessere psicologico. È fondamentale quindi fornire ai giovani dei punti di riferimento chiari, in termini sia di persone che di contesto ambientale (servizi, risorse formali e informali che lo compongono) dando informazioni dettagliate sul luogo in cui si trovano e sulle varie figure professionali che si occupano di loro. Questa funzione di "orientamento" non deve esaurirsi in un singolo colloquio iniziale, ma è necessario che si sviluppi nei giorni e mesi seguenti. Gli operatori debbono assicurarsi che il ragazzo abbia acquisito una reale consapevolezza della situazione in cui si trova e sia stato in grado di far emergere perplessità e preoccupazioni alle quali deve essere fornita adeguata risposta.
- **aspettative irrealizzabili, amplificate a volte dalle pressanti richieste economiche delle famiglie di origine.** L'equipe deve operare per ricondurre tali aspettative verso un più concreto piano di realtà, trasformandole in obiettivi raggiungibili enunciati all'interno del PEI del ragazzo. Questo lavoro deve essere condotto attraverso incontri frequenti (sia formali che informali), sia con il singolo minore, che organizzando momenti di confronto con il gruppo dei pari, curando la coerenza delle informazioni che gli operatori forniscono al ragazzo in modo da correggere le distorsioni dovute al "passaparola" tra i minori.

Tra i fattori scatenanti che, invece, possono appartenere al contesto di accoglienza in Italia possiamo individuare:

- **il cambio frequente di strutture di accoglienza con approcci educativi divergenti.** Tale periodo, che può durare diversi mesi, frammenta gli interventi in favore del ragazzo e rappresenta un continuo strappo nella costruzione di relazioni significative, aumentando il senso di insicurezza del minore, la sua ansia e sofferenza, favorendo una maggiore permeabilità all'influenza delle reti etniche di riferimento non sempre adeguate;
- **i lunghi tempi di attesa nella definizione della regolarizzazione della permanenza del ragazzo/a sul territorio,** come ad esempio il rilascio del permesso di soggiorno per minore età, la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale e a seguire l'attesa per l'audizione in Commissione. Questo tempo "sospeso" che spesso è definito dagli stessi operatori come un "tempo morto" può risultare particolarmente stressante per i minori e di conseguenza essere causa o fare emergere una fragilità. In questi casi l'equipe stessa deve organizzare le attività di questo periodo in modo propositivo e ricco di sollecitazioni per i minori, trasformandolo in uno spazio/tempo utile per alimentare le competenze, un "tempo pieno" di progetto e di costruzione del futuro, ribaltandone la percezione del ragazzo;
- **i dinieghi** alla domanda di protezione internazionale possono essere una causa scatenante del malessere psicologico. L'assistenza legale deve essere curata da operatori specializzati che sappiano indirizzare i giovani verso l'iter maggiormente idoneo alla loro situazione e che forniscano indicazioni chiare ai ragazzi/e accertandosi che le abbiano comprese nel modo corretto.

- talvolta, invece, sono **le problematiche inerenti l'équipe degli operatori che possono riflettersi sul gruppo dei giovani beneficiari**. Quindi, l'emergere di più fragilità all'interno di una stessa struttura, può rappresentare un campanello di allarme rispetto all'organizzazione, alla coesione, alle competenze e alle dinamiche interne al gruppo di lavoro. In tal caso, risulterà prezioso il lavoro di supervisione psicologica esterna, in supporto dell'équipe.

La presa in carico delle vulnerabilità

Nella gestione dei casi complessi sono elementi fondamentali: l'assunzione del ruolo di coordinamento dei servizi sociali di riferimento, la coesione dell'équipe di progetto, la condivisione delle informazioni, un'equa ripartizione del carico di lavoro e l'attivazione dei vari attori presenti nella rete territoriale.

Un'équipe non sufficientemente coesa e competente può disorientarsi, arrivare a sviluppare timore e non fungere da contenimento dei minori in carico. In questi casi sarà molto difficile mantenere un clima sicuro e sereno all'interno della comunità anche per gli altri ospiti, che si sentiranno circondati da adulti inaffidabili.

Per alcuni casi complessi sarà utile considerare il gruppo dei pari come possibile supporto nei confronti della fragilità di un suo componente e quindi indirettamente anche nei confronti dell'équipe di riferimento. In generale, responsabilizzare il gruppo dei pari nella gestione di "un caso difficile", tenendo conto delle risorse personali e del livello di maturità di ciascun minore, può dare buoni risultati e favorire la crescita anche degli altri ospiti che imparano a collaborare tra di loro aiutando il più fragile.

Nell'affrontare una fase acuta, è necessario che gli operatori tengano presente la resilienza del ragazzo, ovvero la sua capacità di ristabilire un equilibrio funzionale alla normale ripresa delle attività, onde evitare una cristallizzazione delle cure e/o la creazione di un'etichetta che al ragazzo costerebbe molto in termini di percorso di integrazione.

La costruzione di una buona rete territoriale di riferimento risulta essenziale nella gestione e presa in carico dei casi di fragilità. Risultano fondamentali i servizi sanitari di base e quelli specialistici che possono orientare gli interventi attraverso un'analisi approfondita del caso e supportare l'équipe nella gestione del ragazzo/a: i servizi di neuropsichiatria, i servizi per le dipendenze, i centri antitratto e i servizi della giustizia minorile, nell'eventualità vi siano risvolti di carattere penale. Inoltre, risulteranno ancora più importanti tutte le attività facenti capo alle associazioni e cooperative del territorio, al volontariato per costruire intorno al ragazzo/a opportunità di integrazione diversificate e attività concrete che possano sostenerlo e motivarlo al cambiamento.

Ove possibile, risulta importante il coinvolgimento della famiglia di origine sia al fine di una maggiore comprensione del disagio che per favorire un'alleanza educativa e/o terapeutica. Nei casi in cui i minori hanno manifestato comportamenti oppositivi e/o devianti, è stata rilevata l'utilità dell'intervento "contenitivo" effettuato dalla famiglia di origine, contattata da remoto dal progetto.

Di seguito gli elementi chiave che favoriscono la prevenzione di criticità e il contenimento di casi complessi:

- un'osservazione attenta fin dalle primissime fasi dell'accoglienza attraverso la costruzione di strumenti dedicati come ad esempio griglie di osservazione e gli indicatori specifici per favorire l'emersione tempestiva delle fragilità;

- l'individuazione di alcuni elementi di contesto scatenanti: trasformare i "tempi morti" in "tempi pieni"; fornire punti di riferimento chiari, in termini sia di persone che di contesto ambientale per contrastare il disorientamento del minore etc...;
- la coesione e la competenza dell'equipe e una corretta e completa erogazione dei servizi previsti;
- la gestione condivisa dei casi complessi con i servizi territoriali specialistici e l'attivazione di uno spazio di confronto condiviso;
- il coinvolgimento di esperti (etnopsichiatra, antropologo, mediatori con competenze religiose) e delle persone che a vario titolo si occupano del minore (insegnanti, istruttori etc.), oltretutto, ove possibile, della famiglia di origine.
- l'eventuale coinvolgimento del gruppo di pari, in alleanza con l'equipe, può avere effetti positivi sia nella gestione del ragazzo in difficoltà sia per la crescita degli altri ragazzi ospiti nella struttura.

Possibili interventi specifici

Nella gestione dei casi complessi di minori portatori/trici di fragilità, è possibile prevedere azioni specifiche e interventi che possano sostenere il ragazzo/a nel superare il momento di crisi, affrontare la difficoltà e riprendere il percorso di integrazione.

Tra gli interventi messi in campo dai progetti possiamo elencare i seguenti:

- l'impiego di un mediatore esperto dedicato che operi per un certo numero di ore settimanali a diretto supporto del minore;
- l'attivazione di un educatore dedicato per un certo numero di ore settimanali concordate;
- l'attivazione di specifiche attività ludico-ricreative/sportive mirate ad agganciare il ragazzo/a;
- il trasferimento temporaneo presso altra struttura specialistica del territorio.

Per approfondire:

Webinar: *"La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati nei momenti di maggiore fragilità"* (11.12.2020)

Link: <https://www.retesai.it/webinar/>

RETI TERRITORIALI, UN APPROCCIO GENERALE

La rete territoriale consente di attuare una effettiva accoglienza integrata, rispondendo a più bisogni dei singoli beneficiari, attraverso la possibilità di avvalersi anche delle competenze e delle capacità degli attori/servizi presenti sul territorio.

Per chiunque lavori nell'ambito dei servizi alla persona, operare in modo integrato col territorio è indispensabile in quanto consente di superare i limiti delle singole competenze professionali all'interno delle équipes di progetto, favorendo l'approccio multidisciplinare dell'intervento e facilitando una migliore comprensione della complessità dei bisogni del minore e la sua interrelazione con il contesto sociale.

L'équipe deve evitare l'autoreferenzialità, instaurando o rafforzando la collaborazione e il confronto con differenti attori del territorio, pubblici e privati, quali interlocutori privilegiati.

Il lavoro di rete è altresì funzionale a inserire l'attività dei progetti SAI come parte integrante del sistema di servizi esistenti, puntando al rafforzamento reciproco delle potenzialità in una logica di ottimizzazione delle risorse.

In quest'ottica, è utile considerare che tale approccio può essere foriero non solo di un più efficace utilizzo dei servizi esistenti, ma anche della creazione di nuovi servizi e opportunità.

Così, a titolo di esempio, un buon raccordo tra il progetto SAI e gli istituti scolastici potrebbe avere come beneficio indiretto, se non come finalità stessa, lo sviluppo di nuove progettualità, dando vita a ulteriori attività e servizi per il territorio, di carattere educativo, formativo, culturale, sportivo, utili a favorire l'inclusione sociale dei giovani ospiti e a beneficio dell'intera comunità cittadina.

Per costruire o rinforzare le reti locali, accanto a un'attività costante di mappatura degli attori e delle realtà locali, le iniziative da mettere in atto possono consistere in:

- promuovere sul territorio il progetto di accoglienza, presentandolo (anche con brochure, video, pieghevoli informativi, ecc.) agli interlocutori privilegiati, quali le scuole, i servizi pubblici e privati per l'impiego (centri per l'impiego e agenzie per il lavoro), le associazioni di categoria e i sindacati, le agenzie immobiliari, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, i centri sportivi ecc;
- promuovere la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione sul progetto e sulla condizione specifica dei minori stranieri non accompagnati: partecipazione ad eventi pubblici con stand o altre iniziative, realizzazione di incontri nelle scuole, adesione a manifestazioni culturali e sportive, con il coinvolgimento attivo - laddove possibile, opportuno e consentito - dei beneficiari del progetto;
- costruire canali di collegamento e occasioni di collaborazione e partenariato tra i vari attori locali e tra questi e altri attori nazionali;
- offrire agli attori istituzionali il supporto per realizzare azioni di sistema sul territorio relativamente all'accoglienza e all'inclusione dei minori, anche attraverso la progettazione e l'accesso alle fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali;
- supportare gli attori istituzionali nella programmazione di interventi interdisciplinari, anche nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse disponibili. In proposito il modello può venire dallo stesso ente locale titolare del progetto di accoglienza, il quale può attuare o sperimentare strategie di intervento interassessoriali;

- favorire e implementare occasioni di conoscenza e confronto tra i MSNA e i coetanei del luogo dove insistono le strutture di accoglienza, attraverso l'organizzazione di iniziative sportive e attività ludico ricreative;
- diffondere le buone pratiche in materia di attività, strategie e politiche dell'inclusione.

Per la realizzazione di tali azioni appare indicato l'utilizzo di strumenti che possano rendere maggiormente strutturali le dinamiche di collaborazione all'interno della rete, come la stesura di protocolli d'intesa, accordi, convenzioni, documenti programmatici, piattaforme di intervento, ecc.

La possibilità di accesso e di utilizzo della rete da parte dei diversi attori è legata certamente alla comunicazione e allo scambio di strategie tra operatori degli enti a vario titolo coinvolti mediante incontri periodici e iniziative in comune; tale comunicazione potrà essere supportata efficacemente anche dall'utilizzo di strumenti informatici quali *mailing list* e gruppi di discussione *on line* per facilitare lo scambio tempestivo di informazioni tra soggetti della rete.

Obiettivo finale di tale attività di costruzione e manutenzione della rete sarà quello di coinvolgere stabilmente tutti gli interlocutori strategici nel percorso di accoglienza dei beneficiari, affinché vi sia garanzia di continuità e sostenibilità della risposta ai diritti e ai bisogni dei minori sul territorio e, parallelamente, si realizzi uno sviluppo di competenze e risorse a beneficio dell'intera comunità "accogliente".

Le reti territoriali a supporto della presa in carico dei minori particolarmente fragili

L'importanza della costruzione di una rete solida a sostegno del progetto è ancora più evidente, nel caso in cui si accolgano minori con fragilità o con esigenze specifiche.

In tal caso deve essere necessariamente rafforzato il lavoro con la rete dei servizi del territorio, pubblici e privati, in grado di contribuire alla presa in carico delle situazioni di vulnerabilità, soprattutto nei casi in cui le competenze dell'équipe debbano essere integrate con *expertise* esterne, come nel caso delle vittime di tratta o sospette tali quando diventa prioritario il raccordo con enti e professionalità in grado di garantire una presa in carico protetta e un supporto legale mirato all'interno di percorsi di accoglienza specifici, oppure quando le condizioni di salute dei minori accolti necessitino di interventi mirati di cura, supporto e riabilitazione.

In quest'ultimo caso è fondamentale il consolidamento della fattiva collaborazione con la ASL per quanto concerne gli aspetti prettamente sanitari, così come con altri attori sul territorio riguardo agli interventi funzionali all'inserimento socio-economico.

Nell'accoglienza di soggetti particolarmente fragili si ritiene essenziale la collaborazione tra il progetto territoriale e le strutture sanitarie locali, al fine di poter fornire agli operatori sanitari strumenti di supporto indispensabili quali percorsi di formazione e aggiornamento, supervisione, consulenza, collaborazione continua anche attraverso il confronto con le comunità di appartenenza e attraverso la presenza costante dei mediatori linguistico-culturali.

LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (ESTRATTO DAL MANUALE GIURIDICO PER L'OPERATORE)³⁸

A seguire alcuni spunti e nozioni di base necessarie per supportare l'operatore nel contesto generale della materia dei minori stranieri non accompagnati sulle tematiche amministrative che più direttamente li coinvolgono come per esempio tipologie di permesso di soggiorno, procedure amministrative legate alla condizione di minore straniero non accompagnato; spicca al centro dell'impostazione dei successivi paragrafi l'attenzione in generale ai diritti dei minori e l'interesse superiore degli stessi.

Per ogni utile approfondimento si rimanda, in ogni caso, alla trattazione riservata ai MSNA all'interno del *Manuale giuridico per l'operatore - La tutela dei minori stranieri non accompagnati* nel quale la materia in oggetto è debitamente inserita all'interno del quadro giuridico complessivo della normativa vigente.

Identificazione

L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza³⁹, attraverso il fotosegnalamento e il rilevamento delle impronte digitali.

Le procedure di identificazione sono svolte presso la Questura (o il Commissariato) territorialmente competente in base al domicilio del minore (ovvero la sede della struttura di accoglienza in cui è stato collocato) o al luogo in cui il minore è stato rintracciato, in ogni caso solo dopo che è stata garantita al minore un'immediata assistenza umanitaria.

Tali procedure devono essere effettuate alla presenza del tutore o, se non ancora nominato, dell' esercente i poteri tutelari in via provvisoria e con la partecipazione di un mediatore culturale.

Alla persona così identificata viene quindi assegnato un Codice Unico Identificativo (CUI), associato alla foto e alle impronte digitali inserite nelle banche dati delle autorità di pubblica sicurezza.

Qualora sussista **un dubbio circa l'età dichiarata**, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico⁴⁰. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'età, salvo sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il passaporto o un documento di identità ovvero altro documento di riconoscimento munito di fotografia, anche se scaduti. Documenti differenti (per es. il certificato di nascita privo di fotografia) non sono di per sé sufficienti a provare l'età, ma costituiscono principi di prova ai fini della valutazione in merito alla disposizione di accertamenti socio-sanitari⁴¹.

Se il minore non ha documenti con sé, ma è in grado di farseli mandare da familiari che si trovano nel Paese d'origine, è importante che li contatti subito affinché inviino al più presto possibile il documento in originale, a meno che il contatto con i familiari comporti dei rischi o sia comunque contrario al superiore interesse del minore.

³⁸ <https://www.retesai.it/la-tutela-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-manuale-giuridico-per-loperatore/>

³⁹ Le norme in materia di identificazione dei MSNA sono stabilite all'art. 19-bis, c. 3 del d.lgs. n. 142/15.

⁴⁰ D.lgs. n. n. 142/15, art. 19-bis, c. 3.

⁴¹ D.p.c.m. n. 234/16, art. 2, c. 3. Il D.p.c.m. disciplina l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, ma si ritiene che, ove tale regolamento preveda norme di dettaglio su quanto non specificamente disciplinato dalla legge e non vi sia incompatibilità con la legge, tali norme debbano trovare applicazione in via analogica anche ai MSNA che non siano identificati come vittime di tratta.

Inoltre, il minore può chiedere alla rappresentanza diplomatico-consolare del suo Paese in Italia di rilasciargli il **passaporto** o un altro documento che dimostri la sua età (per es. la c.d. “attestazione di nazionalità”). I consolati e le ambasciate di quasi tutti i Paesi richiedono ai fini del rilascio di tali documenti che il minore sia in possesso almeno del certificato di nascita in originale.

L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare, tuttavia, non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, o sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale, ovvero nei casi in cui dall'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare possano derivare pericoli di persecuzione o il minore dichiari di non volersi avvalere di tale intervento⁴².

Gli operatori sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori⁴³.

Accertamento socio-sanitario dell'età

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre **esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età**, nei casi in cui sussistano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato e non sia risultato possibile accertarne l'età attraverso un documento anagrafico⁴⁴.

Qualora un cittadino straniero inserito in una struttura di accoglienza come adulto si dichiari minorenne o vi siano elementi che inducano a ritenere che possa trattarsi di un minorenne, l'ente gestore della struttura di accoglienza deve immediatamente segnalare la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni⁴⁵, affinché valuti se disporre l'accertamento dell'età, all'ente locale titolare del progetto SAI e ai servizi sociali del comune.

Anche il diretto interessato può richiedere alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di disporre l'accertamento dell'età (attraverso documenti anagrafici e/o esami socio-sanitari), ad esempio nel caso in cui le autorità di pubblica sicurezza lo identifichino come maggiorenne, malgrado le sue dichiarazioni, senza segnalarlo all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento dell'età.

Una volta che la Procura abbia disposto l'accertamento socio-sanitario dell'età, **il presunto minore deve essere informato**, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono inoltre essere fornite al tutore o, se non ancora nominato, all'esercente i poteri tutelari in via provvisoria⁴⁶.

Nel caso di presunto minore richiedente protezione internazionale, la legge prevede la necessità del consenso agli accertamenti medici da parte del minore stesso o del suo rappresentante legale. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento

⁴²D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 3.

⁴³D.lgs. n. 142/15, art. 19, c. 5.

⁴⁴D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 4.

⁴⁵In generale i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità che vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio (ad es. nell'ambito di una struttura di accoglienza, dei servizi sanitari, della scuola, nel corso dell'audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ecc.) di una situazione in cui vi sia un fondato dubbio che un cittadino straniero identificato come maggiorenne sia invece minorenne, e dunque si trovi in stato di abbandono o comunque in una situazione di pregiudizio, devono segnalarlo alla Procura presso il Tribunale per i minorenni (legge n. 184/83, art. 9, c. 1).

⁴⁶D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 5.

all'accoglimento della domanda di protezione internazionale, né all'adozione della decisione⁴⁷. Nel caso di presunto minore vittima di tratta, inoltre, è stabilito il diritto dell'interessato di formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di alcuni degli accertamenti sanitari (si pensi ad es. alla valutazione dello sviluppo sessuale) e la possibilità che l'autorità giudiziaria competente disponga di non procedere a tali accertamenti⁴⁸.

La legge prevede che l'accertamento socio-sanitario dell'età debba essere svolto con un **approccio multidisciplinare**⁴⁹. Tale procedura deve essere condotta da un'équipe multidisciplinare e includere un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica⁵⁰, procedendo secondo un criterio di invasività progressiva. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.

Secondo la normativa vigente, nella relazione finale deve essere sempre indicato **il margine di errore** e in specifico deve essere riportata l'indicazione di attribuzione dell'età stimata, specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile⁵¹.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario deve essere **comunicato all'interessato**, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, al tutore (o all'esercente i poteri tutelari in via provvisoria) e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento⁵². L'interessato ha diritto di ricevere copia scritta del risultato⁵³.

In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età, il superiore interesse del minore è considerato criterio preminente⁵⁴.

Attribuzione dell'età

Il Tribunale per i minorenni adotta il **provvedimento di attribuzione dell'età**, sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata e di tutti gli altri dati acquisiti. Tale provvedimento è notificato all'interessato e, contestualmente, al tutore o, se non ancora nominato, all'esercente i poteri tutelari in via provvisoria⁵⁵.

Secondo la normativa vigente, qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, si presume la minore età ad ogni effetto di legge⁵⁶.

Nell'ambito dei procedimenti inerenti l'accertamento dell'età, il presunto minore ha diritto di depositare documenti (per es. documenti anagrafici, consulenze auxologiche ecc.) e di essere ascoltato nel merito dall'autorità amministrativa e dall'autorità giudiziaria.

⁴⁷ D.lgs. n. 25/08, art. 19.

⁴⁸ D.p.c.m. n. 234/16, art. 4.

⁴⁹ D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 6.

⁵⁰ D.p.c.m. n. 234/16, art. 5, cc. 1-2.

⁵¹ D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 7; D.p.c.m. n. 234/16, art. 5, c. 3.

⁵² D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 7.

⁵³ Nel caso in cui non venga rilasciata copia scritta al momento della comunicazione, l'interessato o il tutore possono presentare una richiesta di accesso agli atti.

⁵⁴ D.p.c.m. n. 234/16, art. 2, c. 1.

⁵⁵ D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 9.

⁵⁶ D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 8; D.lgs. n. 24/14, art. 4, c. 2; D.p.c.m. n. 234/16, art. 7, c. 2; D.lgs. n. 25/08, art. 19; D.p.r. n. 448/88, art. 8.

Il provvedimento di attribuzione dell'età può essere impugnato in sede di reclamo in Corte d'Appello, entro dieci giorni dalla notifica. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni.

Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne (per es. adozione di un provvedimento di espulsione, trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri ecc.) è sospeso fino alla decisione.

Il provvedimento è inoltre comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati⁵⁷.

Ove l'interessato riesca a ottenere il documento dopo l'adozione del provvedimento di attribuzione dell'età, ha diritto di farlo valere in sede di reclamo ovvero di presentare una nuova istanza alla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Il trattamento nelle more dell'accertamento dell'età

La legge stabilisce, con riferimento ai minori collocati nei centri governativi di prima accoglienza, che le procedure di identificazione ed eventuale accertamento dell'età devono concludersi, rispettivamente, entro dieci e trenta giorni⁵⁸. Tali termini dovrebbero applicarsi, per analogia, anche ai minori collocati in altre strutture di accoglienza⁵⁹.

In attesa della conclusione delle procedure di identificazione ed accertamento dell'età, l'interessato deve essere considerato minore al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione⁶⁰, e l'accoglienza deve essere garantita dalle strutture di prima accoglienza per minori⁶¹ (nelle strutture governative o, in mancanza di posti, nelle strutture gestite dai comuni) fino a quando il provvedimento di attribuzione dell'età non sarà divenuto definitivo.

⁵⁷ D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 9.

⁵⁸ D.lgs. n. 142/15, art. 19, c. 1.

⁵⁹ Per i minori vittime di tratta, sono previsti specifici termini (D.p.c.m. n. 234/16, artt. 2, 3, 5).

⁶⁰ D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 2; D.lgs. n. 24/14, art. 4, c. 2; D.p.c.m. n. 234/16, art. 7, c. 1.

⁶¹ D.lgs. n. 142/15, art. 19-bis, c. 2.

NOMINA DEL TUTORE E L'ESERCIZIO DEI POTERI TUTELARI IN VIA PROVVISORIA

La legge prevede che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale⁶².

Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, cioè agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici (per es. firma la domanda d'asilo e la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno), ha la cura della persona del minore e, eventualmente, ne amministra i beni⁶³.

Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela dei minori non accompagnati sono adottati dal presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato⁶⁴.

Il tutore deve possedere le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolgere i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità⁶⁵.

La legge 47/2017 ha introdotto la figura del tutore volontario. I tutori volontari sono privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Gli aspiranti tutori volontari, adeguatamente selezionati e formati dai Garante regionali per l'infanzia e l'adolescenza (o, in mancanza, dall'Autorità Garante nazionale), vengono inseriti in un apposito elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni⁶⁶.

Il tutore deve, tra l'altro: assicurare che sia garantito alla persona di minore età l'accesso ai diritti senza alcuna discriminazione; promuovere il benessere psicofisico della persona di minore età; seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione⁶⁷.

Fino a quando non venga nominato il tutore, i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato⁶⁸.

In specifico, i compiti relativi alla richiesta del permesso di soggiorno (per minore età o altra tipologia di permesso di soggiorno) o alla domanda di protezione internazionale possono essere svolti, sino alla nomina del tutore, dal responsabile della struttura di accoglienza, in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria⁶⁹.

⁶² Codice civile, art. 343.

⁶³ Codice civile, art. 357.

⁶⁴ D.lgs. n. 142/15, art. 19, c. 5. Nel caso di minore richiedente asilo, la legge prevede che il tutore debba essere nominato nelle 48 successive alla comunicazione della Questura al Tribunale per i minorenni e alla Procura. (D.lgs. n. 25/08, art. 26, c. 5).

⁶⁵ D.lgs. n. 142/15, art. 19, c. 6.

⁶⁶ Legge n. 47/17, art. 11.

⁶⁷ Si vedano le indicazioni dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza: <https://www.garanteinfanzia.org/content/come-diventare-tutore-volontario>

⁶⁸ Legge n. 184/83, art. 3, c. 2.

⁶⁹ Legge n. 47/17, art. 6, co. 3, art. 10, c. 1, lett. a); d.lgs. n. 25/08, art. 26, co. 5.

PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

Il prosieguito amministrativo può essere disposto in tutti i casi in cui un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, **necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia**⁷⁰.

La richiesta di prosieguito amministrativo deve essere presentata al Tribunale per i minorenni⁷¹, prima del compimento dei 18 anni.

Tale richiesta può essere presentata dai servizi sociali o dal tutore. Qualora questi soggetti non presentino la domanda di prosieguito amministrativo⁷², si ritiene che il minore, rappresentato da un avvocato o supportato dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei minori, possa rivolgersi direttamente al Tribunale per i minorenni.

E' utile allegare all'istanza la documentazione riguardante il percorso di inserimento sociale seguito dal minore e in corso, e possibilmente una relazione dei servizi sociali.

Il prosieguito amministrativo può durare al massimo fino al compimento dei 21 anni.

I servizi sociali ai quali il Tribunale per i minorenni abbia affidato un neomaggiorenne in prosieguito amministrativo hanno l'obbligo di **garantire la prosecuzione del percorso di inclusione avviato e l'accoglienza** del giovane, benché la normativa vigente non disciplini specificatamente quale tipo di accoglienza e assistenza debba essere garantita (ad esempio non è disciplinato dalla legge se il neomaggiorenne debba restare nella struttura per minori ovvero essere trasferito in una struttura per adulti).

In base a quanto disposto dalla recente novella normativa, Dl n. 130/2020 convertito in legge n. 173/2020, possono essere accolti nel SAI gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, in prosieguito amministrativo. I neomaggiorenni in prosieguito amministrativo potranno proseguire il loro percorso di accoglienza nel SAI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i minorenni (quindi fino al massimo ai 21 anni), a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduto.

LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Le norme che disciplinano la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale si applicano anche alle domande presentate da minori non accompagnati. Al MSNA è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura inerente la domanda d'asilo⁷³.

La domanda di riconoscimento della protezione internazionale può essere presentata direttamente dal MSNA e confermata dal tutore oppure, per es. nel caso di bambini, può essere presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore⁷⁴.

⁷⁰Legge n. 47/17, art. 13, c. 2.

⁷¹Alcuni magistrati ritengono che la richiesta di prosieguito amministrativo debba essere sempre presentata alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, mentre secondo altri magistrati il tutore può presentare la richiesta anche direttamente al Tribunale per i minorenni.

⁷²Può accedere ad esempio che i servizi sociali si rifiutino di presentare domanda di prosieguito amministrativo per evitare di dover sostenere i costi per l'accoglienza del neomaggiorenne.

⁷³D.lgs. n. 25/2008, art. 19, c. 1.

⁷⁴D.lgs. n. 25/2008, art. 6, c. 3; art. 26, c. 5.

La legge prevede che, nel caso di domanda presentata da un MSNA, la Questura sospenda il procedimento e dia immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni, che nelle 48 successive alla comunicazione della Questura deve provvedere alla nomina del tutore. Il tutore ovvero il responsabile della struttura di accoglienza in quanto esercente i poteri tutelari in via provvisoria prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda⁷⁵.

Il tutore (o l'esercente i poteri tutelari in via provvisoria) deve essere presente al momento della verbalizzazione della domanda d'asilo in Questura e verificare che le procedure si svolgano correttamente (per es. presenza dell'interprete; comprensione tra minore e interprete; sul C3 riportati correttamente tutti i dati e le informazioni comunicati dal minore; ecc.).

A conclusione della verbalizzazione, il modello C3 viene sottoscritto dal richiedente, dall'interprete, dal tutore e dal verbalizzante. Copia del C3 e degli allegati devono essere consegnati al minore e al tutore.

Ove il minore sia stato precedentemente foto-segnalato con una data di nascita diversa da quella dichiarata e la Questura non apporti la correzione richiesta dal minore al momento della compilazione del C3, è importante che la dichiarazione del minore sia comunque verbalizzata e allegata al C3.

Le domande presentate da minori non accompagnati devono essere esaminate in via prioritaria⁷⁶.

L'audizione del MSNA deve svolgersi alla presenza del tutore⁷⁷, che verifica che tutte le garanzie previste dalla normativa siano rispettate e può eventualmente chiedere al Commissario, a conclusione dell'audizione, che vengano approfonditi alcuni aspetti.

La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha chiarito come all'audizione presso la Commissione territoriale debba essere necessariamente presente il tutore nominato, che in tale funzione non può essere sostituito dal responsabile della struttura di accoglienza in qualità di esercente i poteri tutelari in via provvisoria⁷⁸. **Dunque nel caso in cui il minore venga convocato per l'audizione e il tutore non sia ancora stato nominato, è necessario che sia richiesta al Tribunale per i minorenni la nomina del tutore in via d'urgenza.**

All'audizione può inoltre essere ammesso personale di sostegno (per es. un educatore del centro di accoglienza) per prestare la necessaria assistenza al MSNA⁷⁹.

Ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore, quest'ultimo deve essere ascoltato tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare⁸⁰.

Tutte le comunicazioni relative alla richiesta di protezione internazionale vengono inviate al domicilio del richiedente, comunicato in Questura al momento della verbalizzazione del C3. **II**

⁷⁵D.lgs. n. 25/2008, art. 26, c. 5. Si ritiene che la procedura debba essere sospesa solo nel caso in cui il MSNA non sia accompagnato in Questura dal tutore né dal responsabile della struttura di accoglienza. Se invece il tutore o il responsabile della struttura di accoglienza è presente al momento della presentazione della domanda, potrà confermare la domanda presentata dal minore senza che la procedura debba essere sospesa.

⁷⁶D.lgs. n. 25/2008, art. 28, c. 1.

⁷⁷D.lgs. n. 25/2008, art. 13, c. 3. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del tutore, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.

⁷⁸ Parere della Commissione nazionale per il diritto di asilo n. prot. 6425 del 21 agosto 2017.

⁷⁹D.lgs. n. 25/2008, art. 13, c. 2.

⁸⁰D.lgs. n. 142/2015, art. 18, c. 2.

tutore deve comunicare ogni eventuale modifica del domicilio o della residenza del minore richiedente asilo alla Questura competente per il vecchio domicilio/residenza e alla Questura competente per il nuovo domicilio/residenza⁸¹.

Gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale (convocazione per l'audizione da parte della Commissione territoriale, decisione della Commissione territoriale ecc.) vengono **notificati al responsabile della struttura di accoglienza**. Il tutore deve essere presente al momento della notifica.

⁸¹ D.lgs. n. 142/15, art. 5, c. 1; D.lgs. n. 25/2008, art. 11, c. 2

RILASCIO DEL PERMESSO PER MINORE ETÀ E LA CONVERSIONE AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

Il rilascio del permesso per minore età

Il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato al MSNA rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti⁸², al quale non possa essere rilasciato un altro tipo di permesso di soggiorno (ad es. per motivi familiari/affidamento).

Il MSNA ha **diritto di ottenere il permesso di soggiorno per minore età** per il solo fatto di essere un minore non accompagnato, nei confronti del quale sono in generale vietati l'espulsione⁸³ e il respingimento⁸⁴.

Il permesso di soggiorno per minore età deve essere rilasciato al MSNA anche prima della nomina del tutore e anche direttamente su richiesta dello stesso minore⁸⁵.

Se il minore possiede il passaporto o l'attestazione di nazionalità, tale documento deve essere allegato alla domanda di permesso di soggiorno.

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che, vigendo il divieto di espulsione, e nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per minore età si deve **prescindere dall'esibizione del passaporto** o documento equipollente qualora essi non siano nelle immediate disponibilità, in analogia ai casi in cui la normativa vigente prevede espressamente tale deroga⁸⁶.

La conversione del permesso per minore età ai 18 anni

Al compimento della maggiore età, al minore non accompagnato può essere rilasciato un **permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione** ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 286/98 se soddisfa una serie di requisiti, tra cui:

- a) possiede il **passaporto** o documento equipollente in corso di validità; molte Questure accettano l'attestazione di nazionalità o altro documento di identità rilasciato da Consolato/Ambasciata del Paese d'origine, nel caso in cui il minore non possieda il passaporto al compimento dei 18 anni, ma richiedono di integrare successivamente la domanda presentando il passaporto valido: dunque se il minore non sarà in grado di ottenere il passaporto (per esempio perché non è stato registrato alla nascita o perché non possiede né riesce a farsi mandare il certificato di nascita) in generale la Questura non gli rilascerà o rinnoverà il permesso per studio, lavoro o attesa occupazione;
- b) si trova in una delle seguenti condizioni:
 - è entrato in Italia da almeno tre anni (cioè prima del compimento dei 15 anni) e ha seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato con determinati requisiti;
 - frequenta corsi di studio (per ottenere un permesso di soggiorno per studio), o svolge attività lavorativa (per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro);

⁸² Legge n. 47/17, art. 10, c. 1, lett. a).

⁸³ I MSNA non possano essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, e in tal caso l'espulsione è disposta dal Tribunale per i minorenni, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore (D.lgs. n. 286/98, art. 19, c. 2 e art. 31, c. 4).

⁸⁴ D.lgs. n. 286/98, art. 19, c. 1-bis.

⁸⁵ Legge n. 47/17, art. 10, c. 1, lett. a).

⁸⁶ Circolari del Ministero dell'Interno del 24.3.2017 e del 28.8.2017.

- ove il minore non frequenti un corso di studi né abbia un contratto di lavoro, può comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; alcune Questure richiedono inoltre di dimostrare la disponibilità di un alloggio;
- oppure, in alternativa, è sottoposto a tutela o è affidato ai sensi dell'art. 2 legge 184/83 e ha ottenuto un **parere positivo da parte della Direzione Generale Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**; secondo le Linee guida della Direzione Generale Immigrazione⁸⁷, un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione (scuola, formazione, lavoro ecc.), consente un'istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore e la possibilità che il parere positivo sia rilasciato anche a fronte di periodi di permanenza inferiori al semestre, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile⁸⁸. Inoltre giova ricordare in tale sede la normativa che, in fase di conversione, aggiunge all'art. 32 il comma 1-bis: "Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno".

Tipologie di permessi di soggiorno rilasciati alla maggiore età

Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato se il minore/neomaggiorenne sta frequentando un corso di studi e viene rinnovato fino alla conclusione del corso stesso. Tale permesso di soggiorno, di durata annuale, consente di svolgere attività di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali⁸⁹. Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, nel caso in cui il cittadino straniero abbia un contratto di lavoro e faccia richiesta di conversione prima della scadenza del permesso di soggiorno per studio⁹⁰.

Il permesso di soggiorno per lavoro viene rilasciato se il minore/neomaggiorenne ha un contratto di lavoro. In genere tale permesso di soggiorno è rilasciato con una durata di due anni.

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato con una durata di un anno. Se il cittadino straniero dimostra di avere un contratto di lavoro o un lavoro autonomo secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente, viene convertito in permesso di soggiorno per lavoro. Se invece alla scadenza il cittadino straniero non ha un contratto di lavoro o un lavoro autonomo, la Questura potrà non rinnovare il permesso di soggiorno, con la conseguenza che il cittadino straniero verrà a trovarsi in una situazione di irregolarità e, se non si allontana dall'Italia entro 15 giorni dalla notifica del rigetto, è soggetto a espulsione.

⁸⁷ "Linee Guida della Direzione Generale Immigrazione dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)" del 24 febbraio 2017.

⁸⁸ Per un approfondimento sul rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, si veda il manuale "Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione", pp. 98-ss.

⁸⁹ Anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore (D.P.R. 394/99, art. 14, c. 4).

⁹⁰ D.lgs. n. 286, 98, art. 6, c. 1. Il permesso di soggiorno per studio rilasciato a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, in presenza dei requisiti, senza dover rientrare nelle quote di ingressi stabilite dal decreto flussi per l'anno in corso, posto che il numero di permessi di soggiorno rilasciati in tali casi viene decurtato dalle quote stabilite per l'anno successivo alla data di rilascio (D.P.R. n. 394/99, art. 14, c. 5.).

Minori in affidamento familiare o conviventi con il tutore

La legge prevede che sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari al MSNA ⁹¹:

- sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e **convivente con il tutore**⁹²;
- **affidato** a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83⁹³;
- affidato “di fatto” a **parente entro il quarto grado** (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell'art. 9, c. 4 della legge 184/83⁹⁴.

Alla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere allegato:

- a seconda dei casi, la documentazione relativa alla tutela, all'affidamento, alla parentela e alla convivenza;
- la documentazione inerente la regolarità del soggiorno o la cittadinanza italiana del tutore o affidatario.

Ai fini del rilascio del permesso per motivi familiari, inoltre, è richiesto da alcune Questure che il minore sia in possesso del passaporto o documento equipollente (ad es. titolo di viaggio).

Nel caso in cui al MSNA sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari/affidamento anziché per minore età, **al compimento dei 18 anni potrà convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo**, per esigenze sanitarie o di cura, senza necessità di soddisfare i requisiti visti sopra relativi al parere della Direzione generale Immigrazione o alla permanenza in Italia da tre anni e partecipazione a un progetto di integrazione per due anni⁹⁵.

Neomaggiorenni in prosieguo amministrativo

La circolare del Ministero dell'Interno del 28/08/2017 dà alcuni importanti indicazioni alle Questure riguardo al rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento al compimento dei 18 anni nei casi di neomaggiorenni in prosieguo amministrativo: *“chiaramente, in tali casi, laddove lo straniero non abbia i requisiti per accedere alla conversione, codeste Questure potranno procedere al rinnovo, biennale, del permesso di soggiorno per affidamento in precedenza posseduto, comunque non oltre il ventunesimo anno di età”*⁹⁶.

Tale indicazione dovrebbe intendersi come applicabile anche ai minori sottoposti a prosieguo amministrativo ai quali sia stato rilasciato in precedenza:

- un permesso di soggiorno per motivi familiari, posto che il permesso per affidamento ha le stesse identiche caratteristiche del permesso per motivi familiari;
- un permesso di soggiorno per minore età, nei casi in cui *“sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte dell'autorità giudiziaria competente”* e quindi, come evidenziato sopra, secondo la stessa circolare la

⁹¹ Legge n. 47/17, art. 10, lett. b); d.lgs. 286/98, art. 31, c. 1.

⁹² Per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è richiesta la convivenza: dunque se il minore non convive con il tutore, in generale riceverà un permesso per minore età.

⁹³ Si ricorda che rientrano tra gli affidamenti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 184/83 sia l'affidamento consensuale, disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare, sia l'affidamento giudiziale disposto dal Tribunale per i minorenni.

⁹⁴ L'art. 9, c. 4 della legge n. 184/83 prevede che, nel caso di affidamento a parente entro il quarto grado, non sia necessaria la formalizzazione dell'affidamento.

⁹⁵ D.lgs. n. 286/98, art. 32, c. 1.

⁹⁶ Circolare del Ministero dell'Interno del 28.08.2017

Questura avrebbe dovuto rilasciare un permesso per affidamento, sostitutivo del permesso per minore età.

Alcune Questure richiedono l'esibizione del passaporto per il rilascio del permesso per affidamento ai neomaggioranni in prosieguo amministrativo. Le Linee Guida della Direzione generale Immigrazione del 24 febbraio 2017 chiariscono inoltre che per i per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo non è necessario il parere della DG Immigrazione, ai fini della conversione/rinnovo del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni⁹⁷.

⁹⁷ [Linee Guida](#) della Direzione generale Immigrazione del 24 febbraio 2017

Schema riassuntivo delle principali tipologie di permessi di soggiorno rilasciabili ai MSNA

Nello schema seguente vengono sintetizzati i presupposti per il rilascio e il rinnovo/conversione delle principali tipologie di permesso di soggiorno rilasciabili ai MSNA, ai fini di una semplificazione che offra un quadro d'insieme.

Tipologia di permesso di soggiorno	Presupposti per il rilascio	Presupposti per il rinnovo/conversione
Permesso per richiesta asilo	Presentazione della domanda di protezione internazionale	Rinnovabile fino alla conclusione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale
Permesso per asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale	Persecuzione (incluse forme specifiche di persecuzione contro infanzia e adolescenza), rischio di tortura, conflitto armato	Rinnovabile automaticamente (asilo) o previa verifica della permanenza delle condizioni (sussidiaria/speciale)
casi speciali (regime transitorio)	Gravi motivi di carattere umanitario + domanda d'asilo decisa o presentata prima del 5.10.18	Convertibile in permesso per lavoro se ha passaporto + lavoro Se non convertito in permesso per lavoro > alla scadenza valutazione della Commissione: <ul style="list-style-type: none"> - se rischio persecuzione/tortura > permesso per protezione speciale (non convertibile in permesso per lavoro) - se non rischio persecuzione/tortura > diniego
Permesso per minore età	Essere un MSNA	Convertibile ai 18 anni in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione se ha passaporto
Permesso per motivi familiari/affidamento	Da minore: affidamento familiare o convivenza con il tutore + passaporto Dopo i 18 anni: prosieguo amministrativo	Convertibile ai 18 anni in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione se ha passaporto Rinnovabile come permesso per affidamento in caso di prosieguo amministrativo fino a 21 anni
Permesso casi speciali ex art. 18, co. 6 D.lgs. n. 286/98	Reato commesso durante minore età e partecipazione a un programma di integrazione	Rinnovabile Convertibile in permesso per studio/lavoro se ha passaporto + studio/lavoro
Permesso casi speciali ex art. 18, co. 1 D.lgs. n. 286/98	Violenza e sfruttamento e pericolo per tentativo di sottrarsi	Rinnovabile Convertibile in permesso per studio/lavoro se ha passaporto + studio/lavoro
Permesso per cure mediche	Condizioni di salute di particolare gravità	Rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni

ALLEGATI

Allegato 1 - Modello scheda personale minore e pei

(da personalizzare in base alle caratteristiche del progetto territoriale di accoglienza)

NOTE METODOLOGICHE

Si fornisce un possibile modello di *Scheda personale del minore e PEI* innanzitutto allo scopo di ottimizzare in un unico strumento la necessità di realizzare per ogni minore preso in carico tanto una scheda personale, quanto appunto il progetto educativo individualizzato (PEI).

Si tenga comunque conto che nel normale andamento del lavoro di équipe una scheda del genere è solo uno dei diversi strumenti utilizzabili, i quali devono necessariamente essere integrati tra di loro. Si pensa per esempio ai “diari di bordo giornalieri” che l’équipe condivide e che registrano in forma sintetica l’andamento del turno, le osservazioni per ogni minore e l’osservazione generale della giornata.

Inoltre la Scheda/PEI deve tener conto di quanto emerge dalle riunioni di équipe, così come saranno da considerare le informazioni contenute in relazioni di vario tipo, già redatte da altri operatori e/o acquisite nel passaggio della presa in carico da altra struttura.

In definitiva, quanto esposto a titolo esemplificativo rinvia nuovamente all’importanza di un lavoro integrato e organico.

All’inizio della Scheda/ PEI sono indicati gli *operatori di riferimento*. Il plurale, per questo specifico format, si riferisce a due operatori allo scopo sia di garantire sempre tale figura per ogni eventuale evenienza, sia per assicurare una visione più ampia del percorso del minore, quindi meno vincolata a una osservazione che in capo a un singolo operatore potrebbe rischiare di diventare personale.

Riguardo alle diverse sezioni si precisa che, ogni qual volta è fatto richiamo a una *figura di riferimento* – sia, per esempio, il tutore o l’assistente sociale - sono da riportarsi nella compilazione della Scheda/ PEI il relativo nominativo e i contatti telefono e e-mail, oltre che la sintesi delle riunioni effettuate con queste figure istituzionali e le decisioni prese durante l’incontro.

Infine, poiché tale strumento ha lo scopo di tracciare un percorso e di accompagnarlo, si precisa che, ogni qual volta si interviene sulla Scheda/ PEI, è fondamentale riportare la data e il nominativo dell’operatore che sta intervenendo.

SCHEDA PERSONALE MINORE E PEI

Operatori di riferimento:

SEZIONE 1 – Anagrafica, documenti

Dati anagrafici

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo:

Nazionalità:

Percorso legale/amministrativo⁹⁸

Elenco documenti e relazioni⁹⁹

SEZIONE 2 – Servizio sociale di riferimento e rete territoriale dei servizi

Servizio sociale di riferimento - operatore istituzionale, piano delle verifiche, sintesi riunioni

Tutore – nome, riferimenti e sintesi riunioni

Giudice tutelare – nome, riferimenti, sintesi delle richieste e delle decisioni

Tribunale per i Minorenni - giudice di riferimento, sintesi colloqui e udienze

Servizi sanitari – descrizione patologia/e, struttura/e presa in carico, operatore di riferimento, obiettivi, attività, tempi, risultati

⁹⁸ In questa sezione, che potrà anche essere a cura o redatta in collaborazione con l'operatore legale, sarà da riportarsi tutto ciò che attiene: permesso di soggiorno in base allo status giuridico del minore (MSNA o MSNA richiedente asilo/titolare di una forma di protezione e, in tal caso dal C3 a seguire), carta d'identità, codice fiscale, tessera sanitaria.

⁹⁹ Per relazioni in questo caso s'intendono tutte quelle già acquisite in precedenza sul minore - laddove al momento della presa in carico sia stato già composto una sorta di fascicolo personale, con relazioni sociali, sanitarie, ecc. – sia quelle redatte dalla stessa équipe nel corso dell'accoglienza del minore nel progetto SPRAR o da altri servizi e istituzioni che a vario titolo se ne occupano (es. scuola, psicologo ASL, ecc.). Tali relazioni sono parte integrante del fascicolo del minore.

SEZIONE 3 – Avvio della presa in carico (avvio compilazione primi 15 – 30 giorni max.)

Osservazioni iniziali – *primo approccio con la struttura e inserimento nel gruppo dei pari*

Storia pregressa – *anamnesi socio familiare*

SEZIONE 4 – Osservazione psicologica ed emotiva

Aspetti affettivo-relazionali - *descrizione, obiettivi, attività, tempi, risultati*

Aspetti cognitivi e cultura di origine - *descrizione, obiettivi, attività, tempi, risultati*

Autonomia - *descrizione, obiettivi, attività, tempi, risultati*

Rapporti con la famiglia - *descrizione, obiettivi, attività, tempi, risultati*

Relazioni con equipe e altri ospiti - *descrizione, obiettivi, attività, tempi, risultati*

SEZIONE 5 –Integrazione socio-lavorativa

Percorso scolastico - *descrizione, obiettivi, attività, tempi, risultati*

Orientamento, formazione e avvio al lavoro - *descrizione, obiettivi, attività, tempi, risultati*

Attività ludiche, sportive, integrazione sociale - *descrizione, obiettivi, attività, tempi, risultati*

SEZIONE 6 – Affidamento familiare¹⁰⁰

Operatore istituzionale di riferimento – <i>nominativo e contatti</i>
Tipologia di affidamento - <i>part time, full time, etc.</i>
Famiglia affidataria - <i>descrizione, anagrafica della famiglia</i>
Obiettivi - <i>descrizione, attività, tempi, risultati</i>
Supporto alla famiglia e al minore - <i>descrizione, obiettivi, attività, tempi, risultati</i>

SEZIONE 7 – Conclusione del PEI e uscita dal percorso

<i>Descrizione, obiettivi, attività, tempi, risultati (raggiunti e/o in via di conseguimento)</i>

¹⁰⁰ Si rammenta che la competenza dell'affidamento familiare, in ottemperanza alla norma, è in capo ai servizi sociali dell'ente locale. Tuttavia, anche in questo caso, non si può prescindere dal lavoro sinergico tra i diversi attori coinvolti nella presa in carico del minore. Pertanto è necessario "garantire (...) integrazione e collaborazione tra Servizi e figure professionali e tra Servizi Pubblici, Privato sociale e volontariato, nell'ambito di quanto previsto dalla L.n. 184/83" (Linee di indirizzo per l'affidamento familiare).

Allegato 2 - Percorsi di inclusione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati

Schede di approfondimento

PERCORSO DI AUTONOMIA

1

Accogliere MSNA significa prendere in carico prevalentemente **adolescenti** (anche prossimi ai 18 anni) da accompagnare nella **transizione verso l'età adulta** attraverso l'avvio del proprio **percorso di autonomia**

OBIETTIVI DELL'ACCOGLIENZA

2

L'accoglienza deve dunque avere contestualmente **due obiettivi principali**:

1. Accompagnare la/il ragazza/o nel suo percorso evolutivo di crescita;
2. Supportare la/il ragazza/o nell'individuare e incrementare il proprio percorso di inclusione sociale e lavorativa anche alla luce delle sue inclinazioni e aspettative.

PROTAGONISMO DEL MINORE

3

Il MSNA deve essere protagonista del percorso di accoglienza integrata e quindi bisogna garantire la sua condivisione attiva di tutti gli obiettivi e interventi

↓

Il lavoro integrato dell'equipe multidisciplinare è centrale

Come lo è il **PEI** suo principale strumento di lavoro

ALLA BASE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

4

Gli interventi di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo dovranno necessariamente strutturarsi in base a:

1. apprendimento della lingua italiana L2 – CPIA;
2. tutela legale;
3. orientamento e l'accesso ai servizi del territorio – CPI;
4. misure predisposte dall'educatore professionale e del tutore;
5. emersione di situazioni di vulnerabilità (tortura e violenza subite; tratta; fragilità psicologica; ecc.) e le relative misure di supporto, presa in carico e riabilitazione;
6. generale condizione di salute, tanto fisica quanto mentale.

INTERVENTI SPECIFICI

5

Su queste basi il progetto SIPROIMI sviluppa **interventi specifici** di analisi delle competenze e avvio dell'orientamento, di in-formazione e supporto rispetto:

- alla redazione del CV;
- in materia di lavoro, sicurezza, codici comportamentali, etc.;
- sulle caratteristiche generali del mercato del lavoro in Italia, e su quello locale;
- sulla ricerca del lavoro (attiva/passiva);
- orientamento al lavoro e attivazione di percorsi di qualificazione professionale, corsi di formazione, tirocini extracurriculari, accompagnamento all'inserimento lavorativo.

ORIENTAMENTO

6

L'orientamento mira alla finalità educativa dell'autonomia come capacità fondamentale, affinché il minore possa muoversi in una società complessa e scarsa di protezioni e garanzie totali.

Esso pertanto si iscrive a pieno titolo nell'ambito del processo di educazione e di formazione integrale intesa come

“Attenzione alla persona che corrisponde alla piena espressione della sua identità, professionalità e vocazioni in riferimento alla realtà in cui essa vive”

ORIENTAMENTO

7

L'orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

richiede pertanto a partire dalla redazione del curriculum vitae **figure professionali esperte** che possono essere: parte integrante dell'équipe multidisciplinare e/o figure professionali esterne all'équipe ma sempre integrate con il lavoro complessivo di presa in carico e/o operatori di servizi pubblici o privati.

ORIENTAMENTO

8

L'orientamento si sviluppa in modo qualificato se:

il progetto educativo individualizzato è commisurato ai tempi dell'accoglienza; sono opportunamente considerate eventuali vulnerabilità; si evitano derive assistenzialistiche.

ANALISI DELLE COMPETENZE

9

E' fondamentale **l'analisi delle competenze** che deve essere integrata rispetto alle **scelte del ragazzo** anche in ragione di bisogni economici e delle **opportunità offerte dal mercato del lavoro.**

STRUMENTI DI PROFILAZIONE

10

L'équipe deve quindi dotarsi di **strumenti di profilazione** che servono appunto alla rilevazione delle competenze:

formali studio scolastico o percorsi formativi;

non formali ogni altro percorso che persegua scopi educativi e formativi come: volontariato, Servizio Civile Nazionale, privato sociale,..;

informali qualunque esperienza durante l'arco della vita.

IL SUPPORTO DELL'EQUIPE

11

L'équipe in tal modo aiuta il ragazzo/a a **sviluppare autoconsapevolezza** definendo:
Desideri, obiettivi e progetto di vita/lavoro;
Attitudini, abilità e competenze possedute;
Abilità e competenze da acquisire;
Come sviluppare determinazione per i propri obiettivi e rendere efficace il proprio CV;
Strategie d'azione per fare scelte lavorative funzionali al proprio progetto anche alla luce delle richieste del mercato del lavoro;
Come sviluppare le competenze trasversali utili ai propri obiettivi.

IL SUPPORTO DELL'EQUIPE

12

Il lavoro di orientamento dell'équipe deve aiutare i ragazzi a:
Avere consapevolezza delle proprie competenze (che si hanno, che si stanno apprendendo e sviluppando).
Utilizzare le competenze, saper identificare le aree di interesse e svilupparle in base alle opportunità formative e lavorative, imparando a prendere decisioni adeguate.
Presentare le competenze (capacità di redigere il CV, produrre titoli/certificati, saper sostenere un colloquio di lavoro o selezione).

HARD E LIFE/SOFT SKILLS

13

Nel corso dell'accoglienza è fondamentale dotare i ragazzi di una
"Cassetta degli attrezzi essenziali"
e sostenerli nella
Consapevolezza degli strumenti già propri affinché possa avviare una progettazione della propria esistenza.

Questi attrezzi sono:
HARD e LIFE/SOFT SKILLS

HARD SKILLS

14

HARD SKILLS
si possono **acquisire e quantificare**.
Quelle più tipiche che si imparano in parte a **scuola**, sono per esempio una lingua straniera, quindi **l'italiano L2**
e quelle conseguite frequentando **laboratori, corsi di formazione professionale, anche on the job (tirocini) o sul posto di lavoro** (anche nel caso i ragazzi abbiano precedenti esperienze nel Paese di origine).
Molte *hard skills* possono essere dimostrate e documentate con attestati, certificati ed esperienze di lavoro

LIFE/SOFT SKILLS

15

LIFE/SOFT SKILLS
sono le c.d. **competenze trasversali**.
Riguardano il carattere/personalità, predisposizioni e talenti naturali, quali:
- capacità di relazionarsi con gli altri e di lavorare in gruppo;
- la gestione di sé e delle proprie emozioni ;
- verbalizzare i propri bisogni;
- sapersi muovere in modo autonomo sul territorio;
- saper ascoltare e comunicare in modo efficace;
- capacità di *problem solving* e/o proattività ;
saper pianificare e organizzare compiti/attività e la gestire il tempo.

CURRICULUM VITAE

16

Il CV presenta l'insieme delle **esperienze formative e lavorative**
Oltre alle conoscenze e competenze, devono emergere **anche gli interessi, le capacità e le attitudini** riguardanti altri ambiti d'interesse e le *soft skills*, così fornendo un quadro completo.

CURRICULUM VITAE

17

La stesura del CV può essere fatta solo se il ragazzo ha un'idea precisa di:

1. competenze e motivazioni di cui dispone;
2. reale spendibilità di queste competenze;
3. destinatario del proprio CV.

Un minore da poco in accoglienza, può non essere nelle condizioni di poter soddisfare nemmeno una delle tre condizioni
Propedeutici altri servizi, tra cui l'apprendimento dell'italiano e l'orientamento

CURRICULUM VITAE

18

La redazione del CV
contribuisce all'attività complessiva di orientamento al lavoro in una logica di *empowerment*.

Aiuta il minore a focalizzare meglio se stesso rispetto agli obiettivi fissati.

RICERCA LAVORO

19

Informazioni sulla ricerca del lavoro:

la ricerca attiva più attenta e accurata, tramite selezione dei datori di lavoro e auto candidatura;

la ricerca passiva con la quale si cerca lavoro tramite annunci o inserzioni;

i suoi passaggi fondamentali;

gli strumenti più strategici.

STRUMENTI DI RICERCA LAVORO

20

Strumenti più diffusi per la ricerca del lavoro:

- definizione, aggiornamento e invio del CV;
- redazione di **lettera motivazionale** di accompagnamento al cv, da aggiornare e da personalizzare in base al datore di lavoro;
- **mappatura e selezione di potenziali datori di lavoro;**
- **selezione di annunci di lavoro;**
- incontri con **associazioni sindacali.**

UTILIZZO DEL WEB

21

Supporto all'utilizzo del web,
anche attraverso la navigazione assistita di:

- siti tematici, inclusi quelli dei sindacati (area giovani), dei patronati;
- blog e social network degli attori strategici;
- fiere virtuali;
- siti delle aziende.

Nonché con i portali dei servizi per l'impiego

PREPARAZIONE AL COLLOQUIO DI LAVORO

22

Preparazione al colloquio di lavoro, incentrata su diversi aspetti:

le **aspettative** come l'**ansia** del ragazzo e il suo **approccio** per orientarlo in termini proattivi;

un'analisi del settore e di quanto è possibile sapere **dell'azienda** in questione;

le **possibili domande che possono essere fatte** dal selezionatore del personale (domande personali, su esperienze di lavoro e di formazione, sul cv, sul lavoro proposto).

LINEE GUIDA SUI TIROCINI

23

Il 22 gennaio 2015 la Conferenza Permanente ha approvato le *“Linee guida sui tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”*

TIPOLOGIE DI TIROCINI

24

1. **Tirocini extracurricolari** (affidenti alle Linee guida del 2017);
2. **Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione** (affidenti alle Linee guida del 2015).

“MANUALE DEL TIROCINANTE, Guida pratica al tirocinio extracurricolare” *ISFOL 2015*

TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

25

Il tirocinio extracurricolare
è un periodo di orientamento al lavoro e di formazione all’interno di una realtà lavorativa.
È finalizzato alla acquisizione di competenze professionali e al sostegno all’inserimento lavorativo.
Non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

TIROCINI ATTIVABILI

26

Tirocini extracurricolari (Linee guida del 2017) attivabili per:
soggetti disoccupati ai sensi art. 19, del D.lgs. 150/2015;
lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto;
lavoratori a rischio di disoccupazione;
soggetti occupati ma in cerca di una nuova occupazione;
soggetti disabili (art.1, comma 1, L.68/99);
soggetti svantaggiati ai sensi della L.381/91;
richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi DPR 21/2015; titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, vittime di violenza e di grave sfruttamento D.lgs 286/98; vittime di tratta ai sensi del D.lgs 24/2014.

DURATA E IMPORTO MINIMO

27

Il tirocinio può durare anche fino a **12 mesi** (comprese eventuali proroghe, per tutti i soggetti beneficiari)

arrivando a **24 per i soggetti disabili**.

La **durata minima** è fissata a 2 mesi
Mentre per attività stagionali la durata minima è di 1 mese.

L'**indennità** è confermata come obbligo per i soggetti ospitanti e/o proponenti.

Importo minimo (elevabile) 300 euro.

ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO EXTRAC.

28

I tirocini sono attivati attraverso la predisposizione di:

- Apposita convenzione stipulata tra il soggetto promotore e l'azienda ospitante, alla quale devono essere allegati;
- Un progetto formativo (PFI);
- Dossier individuale;
- Attestazione finale (formati definiti dalle Linee guida e dalla Regione).

Il PFI, il Dossier e l'Attestazione finale costituiscono standard minimi di servizio a livello nazionale.

CONDIZIONI DI TIROCINIO EXTRACUR.

29

Il tirocinio può essere attivato **a partire da 16 anni di età**, ma avendo assolto all'**obbligo scolastico**

Il **tirocinante deve essere assicurato** contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

Deve essere prevista l'erogazione di una indennità (**l'importo minimo di 300€ è elevabile dalla Regione**) a favore del tirocinante.

SOGGETTI AUTORIZZATI E ACCREDITATI

30

Regioni e Province autonome individuano i **oggetti pubblici e privati**, autorizzati o accreditati, che possono promuovere i tirocini e tra questi rientrano, ferma restando la facoltà della legislazione regionale di modificare o integrare. Si tratta di:

Istituti di istruzione universitaria statali e non, abilitate al rilascio di titoli AFAM;
Istituzioni scolastiche statali e non, che rilasciano titoli di studio con valore legale;
Fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS);
Istituzioni formative private accreditate regionalmente, senza fini di lucro e diverse dalla precedenti;

Continua ...

SOGGETTI AUTORIZZATI E ACCREDITATI

31

Continua ...

I servizi per l'impiego e le agenzie regionali per il lavoro;

I centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento o quelli in regime di convezione con la regione o la provincia competente;

I servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

Le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali;

I soggetti autorizzati alla intermediazione dall'ANPAL ai sensi del D.lgs. 150/2015; ANPAL.

PROGRAMMI SPECIALI TIROCINI EXTRAC.

32

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può promuovere, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, speciali programmi e sperimentazioni, che prevedono il tirocinio extracurricolare tra le attività a supporto dell'inserimento lavorativo.

GARANZIA GIOVANI

33

Garanzia Giovani è un piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.

E' rivolta ai **giovani tra i 15 e i 29 anni**, residenti in Italia, cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti.

I servizi previsti da Garanzia Giovani sono:
Orientamento – Formazione -
Accompagnamento al lavoro -
Apprendistato – **Tirocini** - Servizio civile -
Formazione a distanza, etc.

www.garanzীগiovani.gov.it

PERCORSI INTEGRATI

34

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANPAL Servizi hanno realizzato in tutta Italia, dal 2016 al 2019, percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo proprio attraverso i **tirocini extracurricolari** rivolti a **minori stranieri non accompagnati** in fase di transizione verso l'età adulta e giovani migranti che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati.

PROGETTO PUOI

35

PUOI è un progetto avviato a marzo 2019 che si è basato sull'attivazione di **doti individuali** di inserimento socio-lavorativo destinate a persone caratterizzate da vulnerabilità, **inclusi i minori stranieri non accompagnati**.

Ha previsto l'accesso a:

- una serie di servizi integrati per l'inserimento socio-lavorativo;
- **tirocini extracurricolari di 6 mesi**.

TIROCINI ORIENTAMENTO – DURATA

36

Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

La **durata massima è di 24 mesi** che possono essere superati solo in caso di attestazione da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO ORIENTAM.

37

L'**attivazione** prevede oltre alla **Convenzione**, un **progetto individualizzato** predisposto secondo i modelli di regioni/provincie autonome.

Il tirocinante, il soggetto ospitante e il soggetto promotore dovranno sottoscrivere questa documentazione.

Dovrà firmarla la Pubblica Amministrazione che ha in carico il minore se diversa dal soggetto promotore o ospitante

CONDIZIONI DEL TIROCINIO ORIENTAM.

38

Questi tirocini sono esclusi dai limiti riguardanti il numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa.

L'**indennità è definita su base regionale** e costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato.

Le pubbliche amministrazioni possono definire **ulteriori modalità di sostegno**

TIROCINI ORIENTAMENTO E RIFERIMENTI 39

Riguardo ai tirocini per orientamento, formazione, ecc. per tutto quanto non espressamente previsto nell'Accordo/Linee guida del 2015, la disciplina di riferimento in materia di tirocini è quella delle Linee guida del 2017.

E' comunque fondamentale verificare il recepimento delle Linee guida del 2015 da parte delle singole regioni

FARE RETE CON LE AZIENDE 40

Avviare e consolidare la **mappatura delle aziende** del proprio territorio al fine di stabilire rapporti di collaborazione finalizzati alla formazione e all'inclusione lavorativa.

Sviluppare un **concreto scambio dei rispettivi patrimoni di conoscenza ognuno per le proprie competenze**, è fondamentale conoscersi e riconoscersi ognuno nelle proprie funzioni.

Predisporre anche un minimo di **strumenti e azioni** come:

- una specifica **brochure** del progetto di accoglienza;
- **visite** all'interno del progetto;
- inviti e/o coinvolgimento a **eventi e iniziative**.

PROGETTO DI ACCOGLIENZA E AZIENDE 41

Il progetto di accoglienza può offrire alle aziende:

la **profilazione** del ragazzo in base alle sue competenze socio-assistenziali e legali, e il **supporto/tutoraggio** per operare insieme rispetto a ogni percorso individuale; azioni di **mediazione** e **gestione di eventuali conflitti**; supporto per i **procedimenti burocratico-amministrativi** soprattutto in relazione allo status giuridico del ragazzo.

IL CONTRIBUTO DELLE AZIENDE 42

L'azienda, se adeguatamente informata e sensibilizzata, potrà:

- **condividere le sue esigenze organizzative e occupazionali** e quindi anche orientare rispetto a percorsi formativi di suo effettivo interesse;
- **collaborare ai fini formativi *on the job*** (tirocini, study visit, docenze in laboratori del progetto, etc.);
- mettere il progetto in **contatto con il proprio network** di altre aziende, diventare una sorta di **testimonial**;
- **rendersi disponibile con specifico riferimento ai ragazzi più vulnerabili**, se trattasi di cooperative sociali con specifiche attività economico-produttive.